323. **Allegato B**

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

PAG.

Interrogazioni a risposta scritta:

Bellei Trenti	4-19081	15659
Bellei Trenti	4-19082	15659
Strik Lievers	4-19083	15659
Spini	4-19084	15660
Menia	4-19085	15661
Granazio	4-19086	15661
La Grua	4-19087	15661
Emiliani	4-19088	15662
Olivo	4-19089	15663
Storace	4-19090	15663
Storace	4-19091	15664
Strik Lievers	4-19092	15664
Martinat	4-19093	15664
Olivo	4-19094	15665
Dorigo	4-19095	15666
Tremaglia	4-19096	15672
Paleari	4-19097	15673

Ritiro di un documento di indirizzo e di sindacato ispettivo 15673

PAG.

Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:

Aloi	4-16925	III
Benedetti Valentini	4-14851	IV
Borghezio	4-08846	V
Cardiello	4-11486	VI
Castelli	4-00920	VII
Devetag	4-14936	VII
Epifani	4-05968	IX
Evangelisti	4-14958	XI
Falvo	4-10100	XII
Galan	4-02899	XIV
Giovanardi	4-09463	XIV
Guerzoni	4-02438	XV
Lumia	4-01132	XVI
Marenco	4-16620	XVII
Marenco	4-16799	XVIII
Marenco	4-16873	XVIII
Matacena	4-00191	XIX
Matacena	4-10631	XX
Mazzuca	4-18826	XXI
Messa	4-13913	XXII
Mignone	4-07731	XXIII

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

		PAG.
Muzio	4-07021	XXIV
Nappi	4-18908	XXVI
Pasetto	4-16779	XXVII
Pasinato	4-17266	XXIX
Pecoraro Scanio	4-13238	XXX
Pecoraro Scanio	4-13854	XXXI
Pozza Tasca	4-17373	XXXII
Rivelli	4-12859	XXXII
Rossi Oreste	4-12553	XXXIII
Saia	4-06041	XXXIV
Saonara	4-04385	XXXVI
Scalia	4-17273	XXXVI
Sgarbi	4-12250	XXXVII
Tanzarella	4-16723	XXXVIII
Tarditi	4-08773	XLI
Vigevano	4-07511	XLI

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

BELLEI TRENTI e VALPIANA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che risulta agli interroganti che:

la Guardia di Finanza in servizio presso il valico di frontiera triestino di Fernetti ha respinto, venerdì 8 marzo, oltre a cinque bosniaci, due macedoni e due romeni, anche ventisei cittadini del Bangladesh, tra cui cinque minori tra i sedici e i diciotto anni, trovati nel rimorchio di un Tir italiano proveniente dalla Romania;

dal provvedimento è stato escluso solo un ragazzino di 14 anni, ricoverato in ospedale, per le precarie condizioni di salute;

i profughi provenivano da Dacca, città dove infuria la guerra civile e dove sono perseguitati a causa della loro appartenenza al *Jatia Party;*

nel nostro Paese sono tuttora vigenti la normativa che garantisce il diritto d'asilo e l'articolo 31 della Convenzione di Ginevra, ratificata dal nostro Paese, sul rispetto dei diritti del minore –:

se risulti al Governo che il Tribunale dei minori di Trieste abbia autorizzato l'espulsione dei minori;

perché non sia stato riconosciuto ai clandestini provenienti dal Bangladesh l'accesso alla procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico;

perché, avendo il nostro Paese ratificato la Convenzione di New York, la Guardia di Finanza abbia respinto i minori. (4-19081)

BELLEI TRENTI e BOGHETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che risulta agli interroganti che:

nei giorni 28 e 29 febbraio a Villa Gregorini (Casalecchio di Reno, provincia di Bologna) le forze di polizia hanno proceduto allo sgombero di un fabbricato occupato dagli anarchici;

durante l'operazione gli agenti hanno assunto un atteggiamento provocatorio e minacciato gli occupanti;

in seguito al ferimento di un giovane, le forze di polizia hanno impedito che allo stesso venisse prestato il necessario soccorso –:

se non ritenga necessario svolgere una indagine per appurare se esistano responsabilità da parte delle forze di polizia, e soprattutto se le stesse abbiano agito correttamente, impedendo il soccorso medico ad uno degli occupanti che, ferito, abbisognava di cure. (4-19082)

STRIK LIEVERS e VIGEVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il Partito radicale transnazionale, insieme all'Intergruppo per il Tibet al Parlamento europeo, alle Comunità tibetane in esilio in Europa e ai Comitati europei di sostegno al Tibet, ha organizzato una campagna, « Libertà per il Tibet », che, fra le altre iniziative, prevedeva la richiesta agli enti locali in Europa di issare la bandiera tibetana sul pennone della casa comunale il 10 marzo, anniversario dell'insurrezione di Lhasa del 1959 contro l'invasione cinese del suolo tibetano;

anche attraverso il patrocinio dell'Associazione nazionale comuni italiani, presieduta dal sindaco di Catania dottor Enzo Bianco, ben 300 enti locali italiani hanno aderito all'iniziativa « Una bandiera per il Tibet », portando ad oltre 600 i sindaci di 22 Paesi europei ed americani che hanno deciso di far sventolare dal loro municipio la bandiera del Tibet;

in data 3 febbraio 1996 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una valutazione esclusivamente politica, rispondeva

alla richiesta di chiarimenti giuntagli da alcune prefetture in merito, affermando di non ritenere opportuna l'esposizione della bandiera tibetana;

in data 5 marzo 1996, le Prefetture emanavano, su disposizione del Ministro dell'interno, un fonogramma ai sindaci, in cui si vietava l'esposizione della bandiera del Tibet, facendo appello alla legge, ed in particolare al regio decreto 24 settembre 1923, convertito in legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 1986;

in data 7 marzo 1996 il segretario del Partito radicale, Olivier Dupuis, indirizzava una lettera al Ministro dell'interno, in cui chiedeva di assumere d'urgenza una decisione correttiva dei fonogrammi prefettizi, sulla base del fatto che le due leggi citate nei fonogrammi riguardano esclusivamente le modalità di esposizione del tricolore nazionale. L'uso delle bandiere estere è invece disciplinato dalla legge 24 giugno 1929 (Mussolini-Rocco), che è stata ridisegnata da una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 189 del 21 maggio 1987, che annulla il potere autorizzativo (e quindi ostativo) dei Prefetti in materia, amplia l'ambito interpretativo e semiologico della bandiera, portandolo fuori dalla ristretta referenzialità allo « Stato internazionalmente riconosciuto » e inserendolo tra i segni di espressione e comunicazione di un pensiero o di una idealità. La sentenza della Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimi sia « il divieto di esposizione in pubblico di bandiere estere », che il regime autorizzativo da parte delle autorità locali, con la connessa potestà di sanzione penale;

in data 9 marzo 1996, il Ministro dell'interno, Giovanni Coronas, rispondeva alle obiezioni del segretario del Partito radicale, affermando di ritenere « che le argomentazioni da Ella svolte non siano tali da suffragare la modifica della posizione assunta, in punto di diritto, da questo dicastero, e concretizzatasi nelle disposizioni – peraltro concordate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – impartite, al riguardo, ai Prefetti della Repubblica », senza però dare una giustificazione della immodificabilità della posizione assunta ed una risposta alle argomentazioni giuridiche puntuali contenute nella lettera del segretario del Partito radicale –:

quali siano le argomentazioni, in punto di diritto, sulla base delle quali il Ministro ha dato questa risposta;

per quali ragioni il Governo abbia ritenuto di operare una scelta che, stante quantomeno la opinabilità della interpretazione giuridica adottata, può apparire agli occhi dell'opinione pubblica italiana e di quella internazionale, nonché delle stesse autorità cinesi, come una « scelta di campo » nello scontro fra violenza totalitaria e diritto rivendicato con la nonviolenza, o, perlomeno, come un cedimento alle pressioni del governo cinese manifestate anche pubblicamente dalla Repubblica popolare di Cina tramite un'intervista all'ambasciatore cinese Wu Minglian, che è andata in onda sabato 9 marzo su Rai Uno alle ore 23. (4-19083)

SPINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

il Ministero delle finanze, tramite gli Uffici del registro, a partire dal mese di marzo 1996, ha preso ad inviare una serie di avvisi di accertamento relativi a persone fisiche o a titolari di piccole società, con i quali richiede il pagamento della tassa sulla partita IVA (una tassa cioè per pagare un'imposta) relativa all'anno 1993;

risulta che tali avvisi, che irrogano anche sanzioni, siano stati recapitati anche a persone che hanno già cessato l'attività da diversi anni o che non l'hanno mai esercitata;

il cittadino che riceve l'avviso di accertamento deve, « pena che l'accertamento diventi definitivo », fare ricorso entro trenta giorni (e non più di sessanta) alla Commissione tributaria di primo grado –:

come siano potuti avvenire fatti incresciosi del genere;

se non ritenga una vessazione del contribuente il fatto che, anche data la brevità del termine, molti soggetti preferiscano di fatto pagare le cifre richieste (dalle 250.000 alle 600.000), anche quando non siano dovute, per non affrontare le complicazioni burocratiche di un ricorso;

se, alla luce della volontà più volte manifestata dal Ministro delle finanze di migliorare il rapporto con il contribuente, non ritenga di porre rimedio a tale stato di cose. (4-19084)

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che risulta all'interrogante che:

il giorno 9 marzo 1996 un gruppo di estremisti di sinistra, pluridenunciati e pluripregiudicati, ha occupato gli stabili del teatro dell'*ex* ospedale psichiatrico di Trieste;

« sospesa » con martedì 12 l'occupazione del predetto pubblico edificio, gli stessi figuri hanno annunciato una manifestazione dei « collettivi autonomi » dell'alta Italia per sabato 16 marzo a Trieste, con « obiettivo finale » lo stesso *ex* OPP;

nelle nottate del 12 e 13 marzo la città è stata lordata da scritte *spray* e manifesti abusivi di contenuto diffamatorio delle istituzioni e di istigazione alla violenza ed all'intolleranza;

gli « autonomi », che l'interrogante ritiene evidentemente autori dei predetti reati, sono stati ricevuti, mercoledì 13 marzo, presso la sede del Palazzo del governo dal Prefetto di Trieste, e, incredibilmente, i cittadini hanno potuto trovare fotografati sulla stampa locale, a colloquio con quest'ultimo, proprio gli stessi personaggi, sporchi e sbandati, che si vedevano nell'edizione del giorno precedente nell'atto di occupare l'*ex* OPP –:

quale sia l'opinione dei ministri interrogati a proposito di tale iniziativa, che l'interrogante ritiene assai grave, della massima rappresentanza del Governo, il Prefetto di Trieste, di fronte ad una banda di teppistelli quale è il « Collettivo » dell'ultrasinistra, protagonista dell'occupazione dell'*ex* OPP; suscita infatti indignazione il fatto che siano stati ricevuti in una sede istituzionale, quale è la Prefettura, personaggi in sostanziale flagranza di reato (avevano appena occupato un pubblico edificio);

se il Ministro dell'interno non ritenga di intervenire presso il Prefetto di Trieste per vietare la programmata manifestazione degli autonomi di sabato 16 marzo a Trieste, viste anche le prevedibili gravi implicazioni nello svolgimento delle operazioni preelettorali di raccolta delle firme, che impegnano per gli ultimi giorni tutti i partiti e movimenti che concorreranno alle prossime elezioni politiche. (4-19085)

GRAMAZIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se risponda a verità che il circolo delle costruzioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sta ricercando canali disponibili, iniziando dalla regione Umbria, per assegnarli all'emittente televisiva Tele Montecarlo o a Videomusic.

L'interrogante ritiene necessario che il competente ministro dia, in breve termine, risposte chiare, che non permettano equivoci di attribuzione di canali disponibili, che, a conoscenza dell'interessato, non sono invece reperibili sul mercato se non in forma di contratto tra titolare ed acquirente. (4-19086)

LA GRUA. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere – premesso che:

i produttori agricoli della provincia di Ragusa, ed in particolare quelli della cosiddetta « fascia trasformata », hanno subito nei giorni scorsi, a causa di grandinate, di piogge insistenti e del gelo, che,

specie nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo 1996, ha colpito vastissime zone agricole, gravissimi danni;

in particolare, sono state gravemente danneggiate ed addirittura distrutte quantità enormi di pomodori e di zucchine, mentre numerosi agrumeti sono rimasti irrimediabilmente colpiti;

è indispensabile venire incontro ai produttori agricoli della provincia di Ragusa, già penalizzati dagli alti costi di gestione, dalle difficoltà nella commercializzazione, dalla marginalità geografica ed ora pesantemente colpiti dalle avversità atmosferiche —:

se non ritenga di intervenire tempestivamente al fine di sollecitare gli organi e gli enti competenti, compresa la Regione Sicilia, ad espletare tutti gli atti necessari per consentire la rapida emanazione di un *decreto ministeriale, con il quale, accertata* l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi ed i danni considerevoli dagli stessi causati alle produzioni ed alle piante, sia disposta l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992 n. 185, e comunque se non ritenga di intraprendere ogni più opportuna iniziativa al fine di dare il necessario sostegno agli imprenditori agricoli della provincia di Ragusa ed in particolare dei comuni di Vittoria ed Acate, cioè di quelle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni scorsi. (4-19087)

EMILIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro per le risorse agricole, Walter Luchetti, ha rilasciato venerdì 1° marzo 1996 *(Il Giornale,* pag. 26) una diffusa intervista nella quale, trattando ampiamente dei problemi dell'ippica e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), definisce il commissario dello stesso ente pubblico, avv. Angelo Pettinari, « un po' incauto e magari frettoloso ad affidare il riversamento (delle scommesse ippiche, giunte ormai a 2700 miliardi annui, soltanto tramite agenzie ippiche) al Sindacato nazionale agenzie ippiche servizi » —:

1) se il Ministro abbia realmente prorogato, in questo periodo, il commissario — da lui definito « incauto e un pò frettoloso » — nell'incarico (in scadenza a marzo), fino a quale data e con quali motivazioni;

2) quanto costerà l'affidamento del totalizzatore nazionale UNIRE al sindacato nazionale agenzie ippiche (SNAI), affidamento che, dal settembre 1995 al 31 dicembre 1995, è costato al sistema ippico nazionale qualcosa come 17 miliardi 601 milioni 634 mila lire (il corrispettivo dell'11,9 per cento sul gettito riversato in forza della contestata delibera UNIRE n.167). Ingente importo al quale si sta assommando nel 1996 un altro lucroso corrispettivo per il delegato, derivante dall'aliquota del 10,20 per cento (più IVA) sul gettito delle scommesse riversate. Aliquota che resterà in vigore non si sa per quanto tempo, visto che la convenzione fra UNIRE e SNAI, scaduta oltre due anni fa (al 31 dicembre 1993, è in corso di rinegoziazione con forti contrasti all'interno della stessa delegazione UNIRE, di fronte alle pretese del sindacato nazionale agenzie ippiche e alla evidente obsolescenza delle tecnologie utilizzate e ben pagate);

3) se il Ministro sia a conoscenza del fatto che l'UNIRE non dispone di alcun autonomo apparato di controllo sia sul totalizzatore nazionale, sia (come ha posto in evidenza il suo stesso ufficio legale) sulla raccolta delle scommesse TRIS, divenute ingentissime e proiettate verso i 2.000-2.200 miliardi di lire nel 1996, da parte del Consortris (Sisal Sport Italia e, ancora, SNAI), la cui lucrosa convenzione — lucrosa per Consortris, ovviamente, non per UNIRE — è stata di recente prorogata per un triennio nonostante le inadempienze contrattuali dei delegati che, incredibilmente, non sono mai state contestate dall'ente pubblico;

4) se sia a conoscenza del fatto che, mentre il volume delle scommesse aumenta, continua a diminuire il numero degli spettatori negli ippodromi italiani, con una evidente distorsione, a tutto danno della sostanza tecnica, sportiva e sociale delle corse, fenomeno dovuto anche a tutta una serie di privilegi di cui i delegati all'esercizio delle scommesse esterne hanno potuto fruire nel tempo grazie all'UNIRE;

5) quale sia l'*iter* – dal ministro ritenuto normale nella già citata intervista del 1° marzo – del bando europeo per l'affidamento definitivo del sistema telematico per il totalizzatore nazionale e quali siano i relativi tempi di attuazione originariamente previsti per metà dicembre 1995;

6) quali siano, nel bando stesso, le garanzie volte ad evitare conflitti di interessi, e cioè che gli intermediari delle scommesse siano, al tempo stesso, controllori e controllati;

7) quali tempi avrà l'attesissimo bando di concorso per l'apertura di centinaia di nuove agenzie ippiche, anche qui con quali garanzie contro il ripetersi dell'accentramento nelle mani di poche famiglie, regione per regione, città per città;

8) se risponda a verità che lo SNAI abbia chiesto, nel corso della trattativa con l'UNIRE per la nuova convenzione, di non intaccare l'area di mercato delle agenzie già operanti (il 40 per cento delle quali fattura più di 10 miliardi l'anno) e di riservare ai nuovi punti-vendita zone marginali;

9) se risponda a verità la notizia secondo la quale il commissario Pettinari sarebbe stato confermato dal Ministro per le risorse agricole sino al compimento del riassetto dell'UNIRE, e se tale provvedimento non contrasti palesemente con l'elementare principio democratico di riservare una decisione tanto impegnativa al Governo che scaturirà dalle elezioni del 21 aprile. (4-19088)

OLIVO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere – premesso che:

la regione Calabria dal mese di novembre 1995 è letteralmente martoriata da un'eccezionale ondata di mal tempo, che ha arrecato gravissimi danni soprattutto alle produzioni e alle strutture agricole, oltre che al bestiame;

particolarmente nel corrente mese di marzo, un vero e proprio evento calamitoso si è abbattuto sulle imprese agricole calabresi, soprattutto nella provincia crotonese e sul versante ionico catanzarese e reggino, per cui le popolazioni sono scese in piazza in numerosi importanti comuni (Botricello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, ecc.) –:

se non intenda il Ministro, sulla base della richiesta già avanzata dall'Amministrazione regionale, dichiarare lo stato di calamità naturale, in modo da attivare le procedure di sostegno a favore delle aziende agricole danneggiate;

se non intenda altresì intervenire presso l'AIMA per sollecitare la velocizzazione delle procedure di controllo e l'immediata messa in liquidazione delle spettanze dovute a titolo di compensazione al reddito per oli agricoltori e per oli allevatori, in considerazione del riconoscimento della calamità naturale ai sensi della legge n. 185;

se intenda altresì promuovere l'indennizzo dei danni alle colture ortive ed anticipazioni colturali per le semine bieticole e cerealicole distrutte. (4-19089)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se e quali accorgimenti abbia preso il Presidente del Consiglio dei ministri, dottor Lamberto Dini, per distinguere le spese attinenti al suo ruolo istituzionale da quelle che comporta la sua partecipazione alle prossime elezioni politiche. (4-19090)

STORACE. — *Al Ministro del lavoro.* — Per sapere:

se rientri nelle competenze dell'Ufficio stampa del Ministero del lavoro tempestare di telefonate, stando a quanto risulta all'interrogante nelle giornate del 20 e del 19 marzo 1996, le redazioni dei giornali, per acquisire i nomi dei responsabili politici e dei caporedattori delle varie testate, ai fini, come ha dichiarato l'addetto del Ministro incaricato del contatto con le redazioni stesse, « della campagna elettorale del Ministro »;

se non ritenga che tutto questo rappresenti un'evidente, gravissima distrazione dalle finalità istituzionali dell'Ufficio stampa del Ministero, che non dovrebbe essere al servizio di un candidato di un partito;

se siano state fatte promesse, presi impegni, di che tipo e a quale titolo, ai dipendenti del Ministero del lavoro precettati per la campagna elettorale del professor Treu, da parte di un ministro distintosi, secondo quanto risulta all'interrogante, in particolar modo nei favoritismi alla propria segreteria all'epoca della buia stagione di « affittopoli ». (4-19091)

STRIK LIEVERS e VIGEVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 marzo 1996 si è aperta a Ginevra la 52ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani;

verrà presentata una risoluzione sulla questione dei diritti umani nella Repubblica popolare di Cina;

dalle agenzie di stampa, risulta che i ministri europei, riuniti a Palermo nei giorni scorsi, hanno deciso per *consensus* di sostenere detta risoluzione;

il Governo italiano ha il turno di presidenza dell'Unione europea —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Consiglio europeo, e il Ministro degli esteri, come Presidente del Consiglio europeo dei ministri degli esteri, intendano sostenere la presentazione, da parte dell'Unione europea, della risoluzione sulla Cina presso la Commissione diritti umani delle Nazioni Unite;

quale sia la posizione del Governo italiano in merito al contenuto della risoluzione, ed in particolare al persistere delle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cina, compresa l'inadeguata protezione delle distinzioni culturali, etniche, linguistiche e religiose, sia in Tibet che nelle altre etnie presenti nella Repubblica popolare cinese;

se il Governo italiano intenda operare per sostenere l'intero *iter* della risoluzione fino all'atto finale di votazione della stessa. (4-19092)

MARTINAT. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'UNIRE, nell'affrontare l'esigenza di informatizzare e regolamentare l'intero settore delle scommesse su scala nazionale, avrebbe dovuto, prima di pubblicizzare un bando di concorso per appalto internazionale, valutare i criteri di economicità, trasparenza e indipendenza rispetto al sistema attualmente invalso e demandato a delegati regionali, che, con le loro strutture particolareggiate, rappresentano di fatto l'autonomia di gestione operata da privati sulla cosa pubblica, o meglio ancora, sul denaro che diventa pubblico;

ad avviso dell'interrogante, dalla lettura del bando in oggetto, è facile notare come il massimo garante della struttura pubblica, al punto 3.3.1 (che tratta dei requisiti tecnici), abbia recepito istanze di sicura valenza privata e particolare, tali che necessariamente si deve pensare che le strutture periferiche, imponendo tra i requisiti di qualificazione la struttura esistente sul piano dell'*hardware* e del *software*, avessero interesse a mantenere il controllo anche futuro della gestione economica, ancorché la materia del bando internazionale si prefiggesse la realizza-

zione di una solo apparente informatizzazione ed autonomia dell'intera materia sul piano nazionale;

non ci si spiega come non si sia voluto valutare anche il possibile *escamotage*, perfettamente giuridico e legittimo, dell'affidamento in concessione, così come realizzato dalla unica struttura nazionale simile esistente, e cioè dalla Lottomatica. Infatti, nel decreto-legge n. 39 del 12 febbraio 1993, all'articolo 2, comma 2, è facile leggere la facoltà di affidare in concessione siffatto servizio ad idonea struttura che, per necessità di tempo e conformazione tecnica, possa meglio garantire la funzionalità, l'economicità e la trasparenza nel servizio stesso;

il marchingegno dell'appalto concorso internazionale è oggi sufficientemente complesso da richiedere lunghi tempi di attuazione e comunque difficilmente inferiori al biennio, senza peraltro offrire specifiche ipotesi di garanzie, in considerazione della vastità incontrollabile del mercato cui fa riferimento;

il montante delle scommesse di riferimento assomma, sull'intero territorio nazionale, a circa 4.000 miliardi di lire, ed una informatizzazione ineccepibile nel sistema potrebbe produrre un incremento progressivo annuo della cifra di cui sopra, ipotizzabile nel 10 per cento;

se a siffatto mercato decidesse di accedere, attraverso la formulazione dell'appalto concorso, una struttura consortile costituenda sul territorio della comunità europea con la partecipazione di un grande istituto bancario estero, facile sarebbe ipotizzare che lo stesso potrebbe accontentarsi della gestione di siffatta tesoreria, semplicemente con l'applicazione di un aggio simbolico, tagliando di fatto le gambe a qualsivoglia consorzio, che pure sarebbe auspicabile, in formazione sul territorio nazionale —:

se il Ministro interrogato non ritenga che il presidente (commissario straordinario) dell'UNIRE abbia recepito colpevolmente le istanze dei delegati regionali, con le quali gli stessi hanno posto una pesante candidatura delle loro strutture nel prosieguo e nell'attuazione anche dell'oggetto di un'appalto pubblico;

se non ritenga altresì che un'attenta valutazione della qualità di questi delegati regionali avrebbe dovuto maggiormente indurre ad una più profonda valutazione dei loro requisiti socio-cultural-giudiziari. Se infatti una attenta indagine in questo senso dovesse ulteriormente confortare dubbi di natura personale da ascriversi a chicchessia, tutte queste considerazioni suonerebbero come maggiore aggravante;

se non ritenga inoltre che sarebbe stato più idoneo valutare un consorzio o più consorzi (la loro costituzione dovrebbe prevedere la partecipazione di un grande istituto bancario con ramificazione capillare sul territorio nazionale, un fornitore di *hardware* ed uno di *software* di indiscutibile caratura) e attribuire con una valutazione tecnica, economica, giuridica ed organizzativa l'oggetto della realizzazione dell'ambizioso programma; e solo in via subordinata recepire nel bando di concorso requisiti tecnici che comunque non dessero per insindacabile nulla e nessuno;

se non ritenga infine necessario un provvidenziale intervento tutorio e monitorio, per una quanto meno opportuna revoca del bando di concorso emesso dall'UNIRE, per una più attenta valutazione dei criteri delle garanzie dei requisiti e delle forme in base alle quali emanarlo nuovamente, in linea subordinata rispetto ad un suggerimento che, in via principale, auspicherebbe l'adozione di quanto previsto giuridicamente dal famoso articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 12 febbraio 1993, cui si è fatto precedentemente riferimento; in ogni caso, non ponendo come acquisito alcuno degli elementi in vigore e quindi oggetto di logica revisione. (4-19093)

OLIVO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base della richie-

sta avanzata dalla regione Calabria, ha decretato in data 22 marzo 1996 il riconoscimento dello stato di calamità naturale in numerosi comuni delle tre province di Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria, onde attivare i meccanismi di risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole;

numerosi Comuni seriamente colpiti dagli stessi eventi (fra cui anche Petronà, Sersale, Santa Severina ecc.), pur avendo tempestivamente segnalato ai competenti organi regionali gli ingenti danni subiti, sono stati esclusi dal decreto medesimo;

il decreto di che trattasi esclude altresì i danni subiti dalle infrastrutture rurali (strade interpoderali, illuminazione ecc.) nonostante gli stessi siano stati documentati dai competenti organi tecnici degli enti locali, dalle informative prefettizie e della protezione civile per il tramite del Ministero dell'interno –:

quali siano le ragioni della esclusione dal decreto dei territori dei comuni sopraindicati e delle infrastrutture rurali seriamente compromesse dalle persistenti ed eccezionali piogge che si sono abbattute sulla Calabria nei mesi di dicembre 1995 gennaio, febbraio e marzo 1996;

quali iniziative si intendano promuovere per colmare tali deficienze, consentendo l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale anche per i territori esclusi dal decreto sopraddetto e per il ripristino delle infrastrutture danneggiate che sono essenziali per ogni iniziativa di ripresa dell'attività agricola. (4-19094)

DORIGO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere – premesso che:

il 26 marzo 1996, con ordinanza n. 407/96, il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto la richiesta di sospensiva del trasferimento d'ufficio, comminato dal provveditore agli studi di Venezia al professor Venerando Cintolo per incompatibilità ambientale;

da quanto risulta negli atti, il Ministero della pubblica istruzione, il provveditorato agli studi di Venezia ed il consiglio di disciplina per il personale docente presso il Consiglio nazionale della pubblica istruzione del Ministero, si sono costituiti in giudizio attraverso l'Avvocatura di Stato con atto del 6 marzo 1996;

il professor Venerando Cintolo, immesso in ruolo dal 1984, ha insegnato presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Alessandro Volta » di Mestre dal 1972 fino al 1993, ed è stato eletto, come rappresentante dei docenti, nel consiglio di istituto di tale scuola;

nel resoconto dettagliato di fatti che segue, l'interrogante si riferisce a notizie e documenti da lui direttamente visionati o per iniziativa degli estensori, o per precise ricostruzioni pubblicate sulla stampa locale;

fin dall'inizio del suo mandato, come consigliere di istituto, il professor Cintolo ebbe a contestare il fatto che il preside Gianfranco Casadoro e la giunta esecutiva da lui presieduta decidevano ed attuavano acquisti per centinaia di milioni di lire, facendoli solo successivamente approvare con delibere di « ratifica al buio » del consiglio di istituto, che veniva nei casi migliori informato solo sommariamente sulla qualità, necessità e destinazione di detti acquisti, in palese violazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974, fino all'estremo di vere e proprie « deleghe in bianco » conferite al preside per acquisti mai relazionati al consiglio;

già il 29 giugno 1989, rispondendo a precisa richiesta dei revisori dei conti della scuola, da lui già interpellati in merito alle plurime irregolarità riscontrate, il professor Cintolo presentò ai suddetti una relazione scritta di otto pagine in cui descriveva dettagliatamente le anomalie gestionali contestate, rimasta però senza alcuna risposta;

successivamente il professor Cintolo, con lettere del 16 e 19 gennaio 1991, aveva

interpellato il provveditore agli studi di Venezia, Maria Rosa Sguerso, informandola doverosamente del peggioramento della gestione amministrativa dell'istituto « Volta »;

non ottenendo alcuna correzione nei rapporti tra preside-giunta ed il consiglio ed avendo riscontrato l'aggravarsi di procedure di acquisto non regolari, il professor Cintolo presentò, il 20 aprile 1991 un esposto scritto indirizzato al provveditore agli studi di Venezia, alla delegazione per il Veneto della Corte dei conti, al revisore dei conti, al preside ed al collegio dei docenti dell'istituto « Volta »;

in tale esposto, il professor Cintolo, come responsabile incaricato (e sempre costantemente riconfermato dal collegio dei docenti) per il settore audiovisivi della scuola, fin dalla sua costituzione, e come consigliere di istituto, contestava che fuori da ogni suo controllo venivano continuamente comperate ed assegnate apparecchiature audiovisive, il cui acquisto nella maggior parte dei casi non risultava deliberato dal consiglio stesso, e che non venivano assegnate alla competente mediateca da lui diretta;

il 24 luglio 1991, poco dopo l'esposto, il revisore dei conti, per il Ministero del tesoro, dell'IPSIA « Volta », Roberto Savino, sottoscrivendo da solo il verbale n. 158 (in assenza del revisore dei conti per il Ministero della pubblica istruzione), di relazione al conto consuntivo del 1990 dell'istituto, affermava che il suo organismo di riscontro « ... per quanto concerne i bilanci di previsione ed i conti consuntivi di propria competenza non ha potuto esprimere il previsto giudizio di merito, rassegnando suo malgrado soltanto un semplice avviso o parere formale (aritmetico) »;

quanto sopra basterebbe a dimostrare un anomalo comportamento da parte di colui che era preposto a verificare la correttezza della gestione amministrativa dell'istituto « Volta », ma è aggravato dal fatto che nel suddetto verbale l'estensore compie, a parere dell'interrogante, l'incredibile abuso di « integrare » la sua relazione tecnica con una esplicita censura verso il professor Cintolo, accusandolo di aver denunciato le irregolarità amministrative nelle sedi competenti, causando l'impossibilità da parte dei revisori dei conti ad esprimere parere favorevole al bilancio 1990 e generando una situazione di estremo disagio all'istituzione scolastica;

l'incredibile censura del dott. Savino si è spinta a richiedere l'intervento gerarchico del direttore generale dell'istruzione professionale dott. Giuseppe Martinez contro il professor Cintolo, dichiarandolo « ...ben noto al direttore generale dell'istruzione professionale e al provveditore agli studi di Venezia per i suoi emblematici comportamenti... concretizzati in esposti, dubbi e quesiti.... »;

successivamente, rispondendo all'esposto del 20 aprile 1991, del professor Cintolo, la procura generale presso la Corte dei conti con nota n. 337178/WEB del 18 ottobre 1991, ordinava ai revisori dei conti dell'istituto « Volta » di compiere una ispezione sindacale, per accertare un « presunto danno erariale per acquisto ed utilizzo apparecchiatura IPSIA A. Volta di Mestre »;

ottemperando all'ordine di cui sopra, i revisori dei conti del « Volta », questa volta a ranghi completi, nelle persone del dott. Savino e della dottoressa Gabriella Avantifiori, rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione, sottoscrivevano il verbale n. 160, del 23 novembre 1991, nel quale, anziché spiegare nel merito i motivi che potevano giustificare acquisti deliberati da preside e giunta esecutiva, approvati solo a posteriori dal consiglio di istituto, affermavano seraficamente che « ...è risultato con palmare evidenza la correttezza della gestione amministrativo-contabile e didattica delle apparecchiature audiovisive ed al contrario, l'infondatezza, l'inconsistenza, la mendacità, delle affermazioni del professor Venerando Cintolo. »;

anche in questa occasione, il dottor Savino, ottenendo nella circostanza il consenso della collega Avantifiori, ha abusato della sua funzione per diffamare l'operato del professor Cintolo, ripetendo in modo ancor più esplicito (sollecitato richiamando ed allegando il già citato verbale n. 158) l'invito agli organi superiori (provveditore agli studi e direttore generale) ad adottare censure disciplinari nei confronti di chi chiedeva correttezza e chiarezza;

a seguito di tale irregolare sollecitazione dei revisori dei conti, il provveditore agli studi Sguerso aprì un procedimento disciplinare con atto del 17 febbraio 1992, per pretesa mendacità del professor Cintolo nel suo esposto del 20 aprile 1991, che si concluse con una censura, che di fatto incredibilmente colpiva non l'insegnante, ma un consigliere d'istituto nell'espletamento di un mandato elettivo non subordinato gerarchicamente;

i verbali n. 158 e 160 e gli altri documenti invocati a fondamento dei procedimenti disciplinari sono sempre stati mantenuti nascosti al professor Cintolo, che ne chiese visione *ex lege* n. 241 del 1990, nei ricorsi gerarchici da lui aperti e che ha dovuto attendere tre sentenze favorevoli del T.A.R., appellate dal Ministero ma confermate dal Consiglio di Stato, che le ha depositate il 17 marzo 1994, ordinando l'esibizione dei documenti richiesti e condannando l'Amministrazione scolastica a pagare lire 6.000.000 di spese legali;

preso visione dei verbali 158 e 160, il professor Cintolo ha potuto presentare una querela per diffamazione, contro il dott. Savino e la dottoressa Avantifiori, ma lo scandaloso ostruzionismo delle autorità scolastiche, costato 6 milioni di lire ai contribuenti, ha ottenuto il malvagio, ma, a parere dell'interrogante, esplicito intento di impedire allo stesso professor Cintolo di *produrre in tempo utile tali decisivi documenti* nei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da lui subiti e nei procedimenti penali da lui fatti aprire contro il preside Casadoro ed i revisori dei conti;

inoltre, solo a seguito del ritardato accesso ai documenti sopra citato, si è potuto appurare l'incredibile mistificazione per la quale il provveditore Sguerso, nella sopraccitata contestazione del 17 febbraio 1992, millanta come risultato della verifica dei revisori dei conti i testuali argomenti contenuti in una lettera scritta dal preside al provveditore il 13 maggio 1991, per giustificarsi di fronte alle precise accuse del professor Cintolo, e sempre tenuta nascosta;

sempre a seguito del successivo accesso ai *documenti tenuti nascosti*, si è potuto riscontrare la fondatezza delle contestazioni amministrative del professor Cintolo ed, anzi, conoscere anche che il 24 novembre 1990, in una delle contestate sedute della giunta esecutiva, erano stati deliberati, in violazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974, acquisti per circa 250 milioni di lire;

successivamente al suo esposto del 20 novembre 1991, il professor Cintolo, anziché vedere dei risultati di risanamento nella gestione amministrativa da parte degli organi responsabili, si è visto destituire da responsabile del settore audiovisivi da parte del preside Casadoro, che cominciò anche a sottrargli dall'insegnamento le classi femminili del corso « A »;

il 7 ottobre 1991, il professor Cintolo presentò ricorso contro la sua estromissione dal corso femminile « A » al provveditore agli studi Maria Rosa Sguerso ed al direttore generale per l'istruzione professionale Giuseppe Martinez, contestando come tale esclusione fosse stata voluta dal professor Baraldi Pietro, presidente dei consigli di classe del corso « A », « ...per un contrasto sui metodi didattici, e non solo su quelli, » verso di lui, e nel quale era sostenuto « ...dal preside e dal revisore dei conti dottor Savino »: tutto questo fu ribadito nella successiva lettera al provveditore e al direttore generale del 17 gennaio 1992;

poco tempo dopo, nei primi giorni di marzo 1992, a seguito della denuncia di molte studentesse del corso « A » dell'istituto « Volta », è scattato uno sciopero degli

studenti, che si sono rifiutati di partecipare alle lezioni del professor Baraldi, accusato di commettere da molto tempo ripetute molestie sessuali nei confronti di allieve anche minorenni;

la vicenda ha suscitato notevole scalpore in città ed i genitori degli studenti hanno protestato col provveditorato agli studi per la cattiva gestione della scuola, che aveva permesso simili degenerazioni, chiedendo l'apertura di una indagine amministrativa e promuovendo una causa penale contro il professor Baraldi;

fin dai primi giorni dello scandalo, il preside dell'istituto « Volta », con tempestiva emulazione, si metteva in malattia, scomparendo dalla scuola, analogamente al professor Baraldi, mentre il suo vice, professor Ceriello, nella apposita riunione straordinaria del consiglio di Istituto del 20 marzo 1992, si oppose alla richiesta di ispezione amministrativa in merito alla scandalosa vicenda, avanzata con insistenza dal professor Cintolo, ma poi approvata a maggioranza dallo stesso consiglio;

come è stato dimostrato al processo, che il 16 febbraio 1993, si è concluso con un patteggiamento che ha visto il professor Baraldi condannato ad una pena di 18 mesi di reclusione per i reati di atti di libidine violenta, turpiloquio, abuso di atti d'ufficio e falso ideologico, frequenti episodi di molestia sessuale avvenivano proprio nella sala audiovisivi dalla quale il preside Casadoro aveva estromesso da responsabile il professor Cintolo, in modo repentino e senza alcuna giustificazione formale;

è da rilevare come il preside Casadoro ed il professor Ceriello siano stati citati come testi della difesa, per discolpare il professor Baraldi, e che insieme a loro, approfittando dell'assenza come teste dal processo del professor Cintolo, figurava come teste a difesa il sig. Boscolo Enzo Berto, indicato, con mendacità che appare spudorata, quale « responsabile laboratorio audiovisivi » del Volta perché negasse molestie del Baraldi ad un alunna durante le proiezioni, mistificando il fatto che invece all'epoca dei fatti il responsabile del laboratorio audiovisivi era il professor Cintolo;

a quasi un mese dalla richiesta urgente dell'ispezione da parte del Consiglio di istituto, dopo scioperi degli studenti e proteste in Provveditorato agli studi, finalmente il 10 aprile 1992 la provveditrice Maria Rosa Sguerso ha fatto arrivare all'Istituto « Volta » l'ispettrice ministeriale Maria Pia Socin, pur non rinunciando ad assurdi tentativi di minimizzazione, rimproverando ritardo e vaghezza alle accuse delle studentesse, come riportato dalla stampa locale;

l'ispettrice Socin ha condotto con rigore ed impegno una indagine apprezzata pubblicamente da tutti i genitori e studenti della scuola, mettendo in evidenza un insieme di gravi responsabilità che avrebbero permesso i gravi abusi del professor Baraldi ed anche molteplici irregolarità gestionali, come da tempo denunciato dal professor Cintolo;

dopo un mese di intenso lavoro, l'ispettrice Maria Pia Socin stilò un rapporto di ben quaranta pagine, nel quale, come si è potuto successivamente verificare, venivano denunciate le gravi responsabilità della direzione scolastica del « Volta », nel non aver saputo vigilare sulla condotta del professor Baraldi, individuando il coinvolgimento del vicepreside Ceriello in almeno uno degli episodi di molestia compiuti dal professor Baraldi, e chiedendo azione disciplinare contro entrambi e richiamo contro il preside Casadoro;

nel Consiglio d'istituto del 16 giugno 1992, la stessa ispettrice Socin fece mettere a verbale che « le responsabilità coinvolte sono equamente distribuite fra il docente inquisito e la gestione dell'istituto »;

nonostante quanto sopra, né il Ministero della pubblica istruzione, nella persona del preposto direttore generale per l'istruzione professionale dott. Giuseppe Martinez, né il provveditore agli Studi Maria Rosa Sguerso, assunsero alcuna iniziativa correttiva verso la gestione del « Volta »;

è da notare che l'ispettrice Maria Pia Socin, poco dopo il suo rapporto severo e coraggioso sulle anomalie della gestione dell'Istituto « Volta », venne messa a riposo d'ufficio;

anziché ascoltare le ripetute segnalazioni rivolte loro dal professor Cintolo contro la scandalosa gestione del preside Casadoro e suoi conniventi, poi indirettamente confermate dal rapporto dell'ispettrice Socin, il provveditore Sguerso aveva inviato, l'11 febbraio 1992, un'altra contestazione disciplinare al professor Cintolo, accusandolo fra l'altro di intralciare la funzione direttiva con lettere e quesiti che mettono in dubbio la correttezza del preside, facendola seguire dalla sopracitata contestazione del 17 febbraio 1992, con la quale si muovevano addebiti ancora più gravi, contestando addirittura le sue continue denunce;

a seguito di tali provvedimenti disciplinari, di avvertimento scritto e di censura, il professor Cintolo ha presentato due esposti penali alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Venezia il 26 febbraio ed il 16 marzo 1993, che sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, che ha aperto procedimento penale congiunto n. 1277/93 e n. 1278/93;

precedentemente, il professor Cintolo aveva sporto querela contro il provveditore Sguerso, per ingiurie e diffamazione, ed il pubblico ministero dott. Antonio Miggiani, il 30 maggio del 1994 ha trasmesso gli atti alla procura presso il Tribunale, ravvisando con le indagini, a carico del provveditore Maria Rosa Sguerso, anche la sussistenza del reato di abuso d'ufficio;

il dottor Miggiani, nel trasmettere per competenza gli atti alla procura presso il Tribunale di Venezia, nella nota di accompagnamento scrive testualmente: « ...risulta evidente la parzialità dell'amministrazione scolastica nel comminare al professor Cintolo la sanzione disciplinare » e che « ...il Provveditore non soltanto non ha effettuato alcuna seria indagine ispettiva – come pure avrebbe dovuto – avvalendosi di un organo incompetente quali i revisori dei conti per emettere il proprio provvedimento, ma ha anche violato gravemente i propri doveri istituzionali recependo in modo pedissequo e acritico la relazione ispettiva di un organo incompetente, negando all'indagato l'accesso agli atti amministrativi e non tenendo in minimo conto le sue difese »;

la nota del dottor Miggiani conclude dicendo: « Emergono pertanto macroscopiche violazioni di legge che inducono a ritenere sicuramente provata la malafede del Provveditore nel cagionare un ingiusto danno. Evidenzio che presso la procura esiste – per la stessa vicenda – altro procedimento per abuso d'ufficio che riguarda i revisori dei conti, autori della relazione ispettiva di cui si è detto. »;

a seguito della trasmissione di atti per competenza, effettuata dal sostituto procuratore dott. Miggiani, la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia ha aperto il procedimento penale n. 3330/94 per abuso d'ufficio, contro il provveditore Maria Rosa Sguerso;

per i due esposti penali sopracitati, unificati nel procedimento penale 1277/93, aperto dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia contro il preside Gianfranco Casadoro ed i revisori dei conti Roberto Savino e Gabriella Avantifiori, il pubblico ministero incaricato chiese il 13 dicembre 1993, la proroga di sei mesi per le indagini, proprio per attendere la documentazione richiesta dal professor Cintolo al T.A.R., contenente i documenti pretestuosamente utilizzati per i provvedimenti disciplinari ed i famigerati verbali n. 158 e 160, che si sono successivamente rivelati elementi decisivi per avvalorare l'esistenza dei reati denunciati;

nonostante siano stati accolti i tre ricorsi del prof. Cintolo al T.A.R. del Veneto per annullare il diniego dell'accesso ai documenti relativi alle irregolarità amministrative ed ai provvedimenti disciplinari, gli accaniti appelli in Consiglio di Stato, da parte del Ministero della pubblica istruzione, pur rigettati, hanno pesantemente

ritardato l'acquisizione delle prove, in modo da indurre il 27 aprile 1994 i giudici inquirenti a far archiviare sia il procedimento originario 1277/93, sia i successivi procedimenti 2786/94 e 3420/94;

il prof. Cintolo ha ricorso contro le suddette archiviazioni, con l'argomento che il ritardo del Consiglio di Stato non gli aveva consentito di produrre nei procedimenti penali gli importanti documenti succitati, ed il G.I.P. di Venezia dott. Gioacchino Termini, ha accolto tale ricorso fissando nuovamente udienza in camera di consiglio per il 10 aprile 1996;

nel frattempo, però, anche a seguito della comunicazione al Provveditorato ed al Ministero fatta dal preside Casadoro, dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale 1277/93, il provveditore agli studi di Venezia riattivava la pendente procedura di trasferimento d'ufficio contro il prof. Cintolo, che era stata sollecitata dal preside e dal direttore generale Martinez;

è da notare che il direttore generale Martinez, nel proporre il 1° luglio 1994, in modo irrituale al Provveditorato agli studi di Venezia (cioè da organo superiore verso organo inferiore) il trasferimento d'ufficio del prof. Cintolo, nella sua lettera n. 11827/E2 1968, classificata « riservata », faceva esplicito riferimento al fatto che si concordava con le richieste punitive a lui direttamente inviate dal Preside Casadoro, che aveva denunciato come scorrette alcune contestazioni formali del prof. Cintolo riguardo ad anomale procedure amministrative della direzione scolastica del « Volta », nell'adozione di nuovi tesserini magnetici per il personale;

per lo stesso motivo punitivo contro le contestazioni del prof. Cintolo alla gestione dei tesserini magnetici, il provveditore agli studi il 17 ottobre 1994 con lettera 896/Ris avviò presso il consiglio di disciplina per il personale docente del C.N.P.I. procedimento disciplinare a carico del prof. Cintolo, il quale è stato poi completamente prosciolto dagli addebiti contestati dallo stesso Consiglio di Disciplina nell'adunanza del 1° marzo 1995;

nonostante ciò, il nuovo provveditore agli sfudi di Venezia, dott.ssa Parisi Mirella Petrella, accogliendo la richiesta del direttore Martinez e non ravvisando contraddizioni nell'ambigua condotta del predecessore Sguerso, decretava il 17 Giugno 1995 il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del Prof. Cintolo, che lo ha poi impugnato dinnanzi al T.A.R.;

il 16 novembre 1995, la Corte di Cassazione, 6ª sezione penale, ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione del procedimento penale n. 3330 del 1994, già citato, che era stato aperto contro la Provveditrice Maria Rosa Sguerso per abuso d'ufficio ai danni del prof. Cintolo, perseguitato per la sua rigorosa opera di denuncia delle gravi irregolarità gestionali ed amministrative dell'Istituto « Volta »;

l'ultimo atto del Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dalla già citata costituzione in giudizio del 6 marzo 1996, per opporsi alla istanza di sospensione del trasferimento d'ufficio presentata dal prof. Cintolo al TAR del Veneto, evidenzia come il Ministero non abbia assolutamente valutato come i recenti avvenimenti anche giudiziari, sopra descritti, abbiano ampiamente dimostrato la correttezza e la serietà del prof. Cintolo, confutando tutte le accuse a suo carico, e confermando invece la sussistenza dei gravi fatti da lui denunciati;

infatti, a parere dell'interrogante, una obiettiva analisi dei fatti sopra descritti avrebbe dovuto indurre il Ministero della pubblica istruzione ad una seria riflessione sulla gravità del vero e proprio intreccio di abusi, omissioni e connivenze che si è disvelato, e perciò a ricercare con rigore, al proprio interno, le ragioni e le responsabilità di questa scandalosa vicenda, nel frattempo disponendo la cessazione di ogni censura verso il prof. Cintolo, e l'avvio di una sua piena riabilitazione: aver invece voluto proseguire nell'azione disciplinare, anche opponendosi il 6 marzo 1996 al ricorso per sospensiva dinnanzi al T.A.R., rivela un grave rifiuto a prendere atto della verità, e perciò un accanimento persecu-

torio, che l'interrogante ritiene pretestuoso ed arrogante –:

se il Ministro sia al corrente dei fatti sopra descritti;

se non ritenga di dover contestare ai diretti responsabili il grave accanimento acritico e persecutorio compiuto con la costituzione in giudizio degli organismi ministeriali compiuta il 6 marzo 1996 contro il ricorso del prof. Cintolo dinnanzi al T.A.R. del Veneto;

se non ritenga conseguentemente di dover immediatamente disporre la revoca del trasferimento d'ufficio del prof. Cintolo;

se non ritenga di dover adottare i più severi provvedimenti cautelativi, in attesa dei risultati dell'inchiesta, nei confronti dei funzionari e dirigenti coinvolti, ed in particolare il preside dell'istituto « Volta » Casadoro, l'*ex* vice preside Ceriello, il provveditore Sguerso, il direttore generale Martinez, i Revisori dei conti Savino e Avantifiori, il prof. Baraldi;

se non ritenga di dover riferire urgentemente al Parlamento sulle misure organizzative e strutturali di risanamento amministrativo che si intendono predisporre per evitare il ripetersi od il diffondersi di simili scandalose situazioni di cancrena nella pubblica istruzione. (4-19095)

TREMAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali immediati interventi intenda adottare per conoscere la verità sulle dichiarazioni del Ministro della giustizia contro il giudice Di Pietro, che ad avviso dell'interrogante, superano ogni limite di cultura giuridica, di correttezza e di decenza. Occorre innanzitutto sottolineare che si tratta di un « colpo a freddo », lontanissimo dagli avvenimenti che avevano portato il giudice Di Pietro a dare le dimissioni dalla magistratura. Per giudicare l'atteggiamento inconsulto del Ministro di grazia e giustizia, va invece considerata la grande vicinanza degli avvertimenti, così come opportunamente rileva il dottor Di Pietro, fatti al giudice, da quel ministro proprio alla vigilia del procedimento davanti al giudice delle indagini preliminari, dove, tra l'altro, si discute di quelle dimissioni. A parere dell'interrogante, di questo infatti si tratta, di una vera e propria intimidazione ai giudici di Di Pietro di « stare attenti » a farla passare liscia a quel « protervo » di Di Pietro, che peraltro si è pure permesso di « svolgere compiti più grandi di lui »;

se sia a conoscenza della ferma, sferzante e logica protesta e denuncia di Di Pietro, così come appare sul settimanale *Oggi*. « Diciamo la verità – dice il dottor Di Pietro – fino a oggi qualcuno si era mai accorto che avevamo un ministro di grazia e giustizia di nome Caianiello? Qualcuno ha visto migliorare l'amministrazione della giustizia sotto la sua dirigenza? Ha sentito parlare di qualche suo provvedimento per riordinare il settore, abbreviare le cause, migliorare i servizi, rasserenare gli animi di chi deve amministrare la giustizia e così via? Certamente no. Invece abbiamo saputo che esiste un tal Caianiello perché il giorno prima dell'udienza preliminare a Brescia, che mi riguarda (e che riguarda proprio le ragioni delle mie dimissioni), costui ha sentito il bisogno, da ministro della giustizia in carica, di intromettersi e di interferire nel corso della giustizia. Chissà – ha concluso il dottor Di Pietro – se si è trattato solo di caduta di stile o di calcolo premeditato »;

per quali motivi il Presidente del Consiglio dei ministri non abbia condannato immediatamente queste inaudite dichiarazioni del ministro, perché, così come appare, ad avviso dell'interrogante, nella chiara logica di questi avvenimenti, il tutto va valutato come una operazione e una manovra di calcolo premeditato, nella quale viene coinvolto, fino a prova contraria, lo stesso Presidente del Consiglio;

quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi del ministro di grazia e giustizia. (4-19096)

PALEARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

soltanto nei giorni scorsi è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica con cui, su proposta del Ministro delle finanze, sono stati nominati i componenti delle Commissioni tributarie e sulla selezione così operata fra i candidati sono già state sollevate perplessità e polemiche, essendo così prevedibile in proposito un notevole contenzioso giudiziario;

numerosi uffici periferici dell'amministrazione finanziaria lamentano la carenza dei mezzi a disposizione per far fronte a tutte le incombenze che l'introduzione del nuovo processo tributario assegna loro;

gli stessi uffici periferici denunciano, altresì, l'impossibilità dell'entrata in funzione degli organismi relativi al contenzioso tributario, auspicando la proroga dell'entrata in vigore della nuova normativa sul contenzioso tributario, almeno fino all'attuazione dell'Ufficio unico delle entrate, con la costituzione di un apposito organo di difesa;

è indubbia l'opportunità, segnalata da ogni parte d'Italia, della concreta possibilità di istituire sedi distaccate delle Commissioni tributarie provinciali e regionali –:

se – anche alla luce delle polemiche da ultimo suscitate dal decreto di nomina citato in premessa – vi siano le reali situazioni logistiche, di struttura e di organi perché il 1° aprile 1996 possa, di fatto, essere dato il via alla nuova procedura di contenzioso tributario. (4-19097)

Ritiro di un documento di indirizzo e di sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Gabriella Pistone n. 4-12288 del 20 luglio 1995 e n. 4-15677 del 13 novembre 1995.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALOI — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

con l'O.M. n. 395 del 18 novembre 1989 è stato indetto un concorso per esami e titoli per il conseguimento dell'abilitazione riservata all'insegnamento delle materie « stenografia » e « dattilografia », che risultano curricolari negli Istituti tecnici commerciali e professionali per il commercio;

l'O.M. « incarichi e supplenze » per il triennio 1995-1998 ha unificato le classi di concorso delle materie suddette nella classe « dattilografia e stenografia », per la quale ha riconosciuto valida l'abilitazione conseguita in una delle classi precedenti;

le ore di insegnamento nella nuova materia « dattilografia e stenografia » si sono ridotte notevolmente, sia per il calo fisiologico delle iscrizioni, sia per la diffusa tendenza delle scuole superiori a istituire classi sperimentali nelle quali la « dattilografia e stenografia » non è più presente;

la citata O.M. ha inoltre sostituito la materia « dattilografia e stenografia », insegnata negli istituti tecnici per il commercio, con la materia di nuova istituzione trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica, applicazioni gestionali. In questa nuova materia non vi sono docenti abilitati, in quanto l'abilitazione riconosciuta valida per la « dattilografia e stenografia » non lo è per « trattamento testi, ... »;

questo fatto non coinvolge il personale docente già di ruolo in stenodattilografia, che attraverso appositi corsi di riconversione passa al nuovo insegnamento ma solo il personale non di ruolo, creando nei suoi confronti una ingiustificata difforme situazione;

si corre pertanto il rischio che i diritti acquisiti dal personale abilitato in « dattilografia e stenografia », che da lungo tempo si trova nella graduatoria del « doppio canale » in attesa dell'immissione in ruolo, vengano completamente misconosciuti –:

se il Presidente del consiglio dei ministri e il Ministro della pubblica istruzione non ritengano opportuno eliminare la descritta situazione facendo transitare gli insegnanti abilitati inseriti nella graduatoria « dattilografia e stenografia » nella classe « trattamento testi, ... » previa partecipazione ad appositi corsi di riconversione, in analogia a quanto è avvenuto per il personale di ruolo. (4-16925)

RISPOSTA. — *Nel rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interrogazione parlamentare indicata, si ritiene opportuno ricordare che, nella sperimentazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 sia in numerosi istituti tecnici (attraverso i noti progetti IGEA, ERICA, BROCCA) sia negli istituti professionali (attraverso il Progetto '92), gli insegnamenti della dattilografia e della stenografia sono stati sostituiti, com'è noto, con l'insegnamento di « Laboratorio trattamento testi », ritenuto più rispondente alle diverse disponibilità applicative offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, provvedendo peraltro ad affidare ore di questa nuova disciplina ai titolari delle materie sostitutive, in compensazione della diminuzione del precedente carico orario.*

Va, ad ogni modo, osservato che il nuovo insegnamento, in quanto non ricondotto ad una specifica classe di concorso, era stato per il passato affidato sempre in modo atipico ai docenti titolari delle classi di concorso A022 e A089, così come è avvenuto per l'insegnamento di « Laboratorio di economia d'azienda » previsto dai nuovi programmi dei corsi post-qualifica degli istituti professionali.

Quanto sopra premesso, si chiarisce che, in occasione dell'accorpamento delle preesistenti classi di concorso in aree disciplinari più ampie, il Ministero, attenendosi ai

criteri di economicità e di snellimento delle procedure concorsuali fissati dal D. l.vo n. 35 del 1993, ha ritenuto, confortato dagli esiti positivi delle sperimentazioni a lungo effettuate, di unificare nell'unica classe di concorso 75/A del nuovo ordinamento, approvato con il D.M. 24.11.1994, n. 334, le tre classi di concorso XXII, LXXXIX e CXVII (attinenti, secondo il precedente ordinamento, agli insegnamenti della stenografia, della dattilografia e delle tecniche della duplicazione, calcolo a macchine e contabilità a macchina).

Di conseguenza, le abilitazioni conseguite nelle tre classi, come sopra accorpate, sono state dichiarate corrispondenti all'abilitazione relativa alla classe 75/A.

Con lo stesso D.M. n. 334/94 è stata istituita – per le nuove discipline (« Laboratorio trattamento testi, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali » e « Laboratorio di economia d'azienda », impartite tutte negli istituti professionali) – una nuova, apposita classe di concorso, la 76/A.

La soluzione come sopra adottata ha trovato giustificazione nell'esigenza di qualificare – nel superiore interesse dell'utenza scolastica – le nuove discipline in un'area riservata, per la quale potessero essere previsti specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado (e non generici diplomi di maturità come per la stenografia e la dattilografia).

Ovviamente, per questa nuova classe di concorso (76/A), in quanto riferita ad insegnamenti non previsti dal preesistente ordinamento, si rende necessaria una specifica abilitazione, da conseguire secondo le consuete procedure concorsuali.

Le innovazioni, nella fattispecie apportate con il citato D.M. n. 334/94, non hanno determinato inconvenienti sostanziali per il personale di ruolo, nei confronti del quale non si è proceduto ad una riconversione in senso tecnico, bensì all'applicazione della procedura prevista dall'art. 482 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, che disciplina, com'è noto, il passaggio ad altra classe di concorso dei docenti di ruolo coinvolti in modifiche di ordinamento.

Certo, il Ministero non ignora che problemi sussistono invece per i docenti non di ruolo; nei confronti di questi ultimi, tuttavia, non si rende possibile, nonostante ogni migliore predisposizione, accogliere la proposta formulata dalla S.V. Onorevole, tenuto conto che la vigente normativa prevede l'organizzazione di corsi di riconversione con valore abilitante soltanto per il personale di ruolo. Gli interessati, ad ogni modo, ove in possesso dei requisiti prescritti, potranno partecipare ai corsi previsti dall'art. 1, comma 28, della legge n. 549 del 28.12.1995.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

BENEDETTI VALENTINI e NICOLA PARENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

la vigente normativa in materia di insegnamento prevede che anche per le Classi XXXV e XXXVI « Educazione fisica nelle Scuole di istruzione secondaria di I e di II grado » vengano banditi con scadenza triennale concorsi ordinari a cattedre per esami e titoli e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

il concorso svoltosi nella provincia di Perugia nel 1985 vedeva includere nella graduatoria di merito 219 insegnanti nella scuola media inferiore e 85 nelle medie superiori;

il successivo concorso è stato bandito nel 1990, quando l'organico della scuola media nella provincia fa registrare un soprannumero di docenti;

nell'arco dei tre anni di validità della graduatoria e negli altri due in cui è stata prorogata nemmeno il vincitore del concorso è stato immesso in ruolo ed il soprannumero esistente è rimasto di 53 docenti;

il bando di concorso relativo alla scuola secondaria di II grado, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, vede inseriti nella graduatoria di merito 133 insegnanti, con assegnazione di sole 3 cattedre;

per quanto esposto, nuovi concorsi a cattedre servirebbero evidentemente ad assegnare posti inesistenti;

pur comprendendo le aspettative dei nuovi aspiranti, si configura ormai un sistema al collasso e alla paralisi, senza che vengano soddisfatte le consolidate aspettative dei precedenti aventi diritto;

sullo stesso oggetto venne già proposta interrogazione a codesto Ministro il 22 giugno 1994, con risposta in data 25 agosto 1994, che peraltro si limitò ad eccepire – pur dando atto della situazione – l'obbligatorietà dei concorsi ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270 e del decreto legge n. 155 del 1993 e relativa legge di conversione;

la situazione descritta per la provincia di Perugia è una delle più gravi, ma certamente si può riscontrare anche nelle altre province –:

se non ritenga opportuno disporre che vengano banditi nuovi concorsi, in particolare per le classi di concorso più sature, solo quando si verifichi una effettiva disponibilità di posti e nelle province dove si profila l'esaurimento delle graduatorie;

se non ritenga opportuno, doveroso e improrogabile, a questo punto, mettere a fuoco ed attuare una disciplina razionale del meccanismo dei concorsi, che tuteli i diritti prioritari di chi li ha maturati con anni di attesa e di sacrifici, armonizzandoli con le aspettative delle nuove generazioni di docenti che non devono essere oggetto di assurde illusioni; il tutto, tanto più, in un quadro aggravato e irrigidito dal blocco generalizzato delle assunzioni e dai processi di « razionalizzazione » scolastica che restringono ulteriormente la reale disponibilità di cattedre. (4-14851)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata, si premette che, a tutt'oggi, la situazione di esubero di insegnanti di educazione fisica nella provincia di Perugia non è sostanzialmente mutata rispetto a quella rappresentata da questo Ministero in sede di riscontro alla precedente interrogazione di analogo contenuto n. 4-01609), cui ha fatto riferimento la S. V. Onorevole.*

Per quanto concerne, ad ogni modo, la prospettata opportunità di bandire nuovi concorsi per titoli ed esami solo in presenza di una effettiva disponibilità di cattedre e posti vacanti, si osserva che siffatta esigenza è stata data debitamente tenuta presente dal legislatore. Infatti l'articolo 7 del D. L.vo 12.2.1993 n. 35 – recepito nell'articolo 399 (comma 2) del D. L.vo 297/94 – dispone che l'indizione di concorsi per l'accesso al ruolo del personale docente è subordinata alla previsione, nel triennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 1 dello stesso D. L.vo n. 35 che disciplina l'utilizzazione del personale docente soprannumerario in altra classe di concorso per la quale gli interessati siano in possesso del prescritto titolo di studio o del titolo di abilitazione.

Nella stessa direzione si è inoltre orientata anche la legge n. 549 del 28.12.1995, di accompagno alla manovra finanziaria per l'anno 1996, che all'articolo, 1 comma 23, ha prorogato di un ulteriore anno scolastico (ossia per tutto l'a.s. 1996/1997) la validità delle graduatorie dei concorsi a cattedra per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente che già erano state prorogate, com'è noto, dall'articolo 23 (comma 3) della legge n. 724 del 1994.

Certo il Ministero non ignora la serietà dei problemi segnalati ed alla cui soluzione sono interessati sia i numerosi docenti precari sia i giovani neo laureati in attesa di sistemazione.

Si tratta peraltro di problemi complessi che, compatibilmente con il graduale superamento dell'attuale situazione congiunturale, dovranno essere adeguatamente approfonditi e risolti nelle competenti sedi legislative.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

BORGHEZIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

da ormai alcuni anni si è venuta a realizzare una palese disparità di tratta-

mento tra le varie Corti d'Appello nella valutazione dei candidati agli esami di Procuratore legale. La conseguenza è la forte penalizzazione dei praticanti procuratori residenti al Nord che si vedono costretti, con notevole disagio e danno economico, ad emigrare verso le più vantaggiose sedi di esame del Mezzogiorno;

se non ritenga di dover intervenire al fine di far cessare la grave discriminazione in atto a detrimento dei candidati a Procuratori legali delle regioni del Nord, e lo sfruttamento economico di molti di essi costretti loro malgrado a trasferimenti di residenza e « soggiorni obbligati » nelle lontane regioni del Mezzogiorno. (4-08840)

RISPOSTA. — *Il requisito della residenza è stato introdotto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo al Regolamento sulla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale, il quale così recita: « Il certificato di cui ai commi 1 e 2 (vale a dire il certificato di compiuta pratica) determina la corte d'appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di procuratore legale ».*

Questa norma è stata introdotta dal legislatore in seguito alle richieste ed alle osservazioni formulate in tal senso dal Consiglio Nazionale Forense, com'è chiaramente detto nelle premesse del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 101/1990, il quale vorrebbe addirittura una normativa ancor più restrittiva.

L'emanazione di tale disposizione si è resa necessaria per gli squilibri cui portava la precedente normativa. Infatti, poiché era noto che in alcune sedi del meridione le percentuali dei promossi superavano l'80 per cento dei candidati ammessi, si assisteva a massicci spostamenti verso quelle sedi da parte di candidati del centro-nord.

Con il citato articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 101/1990, il fenomeno è stato attenuato, ma non ancora arginato. Molti candidati, infatti, sfruttando il secondo comma del citato articolo 9, si trasferiscono nelle regioni meridionali per compiere ivi gli ultimi sei mesi di pratica. Il risultato lamentato nell'atto di sindacato ispettivo, per altro, costituisce, di per sé, espressione di autonomia del potere valutativo della commissione esaminatrice. E, come è noto, avverso le decisioni di tali commissioni sono ammessi i rimedi giurisdizionali approntati dall'ordinamento giuridico.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

CARDIELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso:

che da 25 anni è stato istituito nel comune di Eboli (SA) il Liceo scientifico;

che esso è allogato in uno stabile nato per civile abitazioni;

che la continua crescita numerica di iscritti e frequentanti ha richiesto il ricorso a una succursale, anch'essa struttura costruita per ospitare famiglie e non aule scolastiche;

che l'ammontare della spesa del fitto dei locali è di lire 210 milioni annui, di cui lire 190 milioni per la sede centrale e lire 20 milioni per la succursale;

che alunni e professori operano in locali non idonei, privi di laboratori, palestre, e quant'altro occorra al normale svolgimento di attività didattiche;

che malgrado lo stanziamento del fondo necessario per la costruzione dell'edificio scolastico sia stato già deliberato dal Consiglio provinciale, non è ancora resa possibile la sua realizzazione;

che in seno al Consiglio comunale di Eboli non si riesce a trovare l'accordo necessario circa l'ubicazione di tale struttura –:

quali utili interventi intendano attivare allo scopo di sollecitare gli enti locali interessati alla immediata costruzione del Liceo scientifico in Eboli;

se sia il caso di promuovere un'indagine ispettiva al fine di verificare eventuali responsabilità riguardo al prolungato ritardo nella realizzazione di una così necessaria opera pubblica. (4-11486)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e premesso che la competenza in materia di edilizia scolastica è totalmente devoluta, dalla normativa vigente, agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si comunica che il provveditore agli Studi di Salerno ha piu volte sollecitato l'amministrazione provinciale al fine di risolvere il problema della nuova sede per il Liceo Scientifico « A. Gallotta » di Eboli.*

Risulta a questo Ministero che la Provincia sia destinataria di un finanziamento di L. 6.000.000.000 per la costruzione di un nuovo edificio da destimare a sede del Liceo in parola, il cui progetto è già stato approvato dal Comitato tecnico regionale della Campania e che la gara di appalto per l'affidamento dei lavori sarà espletata nel termine di alcuni mesi.

Si precisa, infine, che il Provveditore suddetto resta impegnato a seguire, con la massima attenzione, l'evolversi della situazione ed a riferire in merito.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

CASTELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

in data 14 dicembre 1992, essendo in corso una tornata elettorale per il rinnovo dei consigli comunali in numerose città in tutta Italia alle ore 9 circa il signor Alfredo Pieroni conduttore della trasmissione « Radio 1 per tutti » sul canale RAI-1 esprimeva il seguente concetto a commento del calo della percentuale dei votanti: « la gente per protesta verso i partiti tradizionali potrebbe votare le Leghe. Ma piuttosto che votare un partito che ha commesso molti errori e non è seguito dagli italiani, preferisce non andare a votare »;

nelle parole del signor Alfredo Pieroni si ravvisa non solo una grande incompetenza politica, visti poi i risultati elettorali, ma anche soprattutto, a parere dell'interrogante, una grave violazione delle leggi che regolano la propaganda elettorale, avendo egli oggettivamente fatto campagna elettorale contro un partito impegnato nelle elezioni –:

se non ritenga di ravvisare in quanto affermato dal signor Pieroni un reato così come stabilito il 26 giugno 1989 dalla Sezione I della Cassazione penale;

se non ritenga una grave prevaricazione quella subìta da milioni di cittadini costretti a pagare il canone RAI per finanziare la propaganda contro il partito per cui votano. (4-00920)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che a norma dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (la quale estende alle consultazioni amministrative le norme vigenti per la disciplina della campagna elettorale per le elezioni politiche), spetta al Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria l'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione delle prescrizioni in materia elettorale.*

Le Procure della Repubblica, presso il Tribunale e la Pretura di Roma, hanno informato che, per i fatti di cui alla presente interrogazione, non è stata iniziata alcuna azione penale.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

DEVETAG. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 1995, n. 138, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo allo schema generale di riferimento della « Carta dei servizi scolastici », mentre con la circolare n. 255 prot. n. 8410 del 21 luglio 1995 è stata trasmessa la direttiva n. 254 relativa alla « Carta dei servizi scolastici »;

una « Carta dei servizi » appare necessaria alla luce della gestione di tipo manageriale cui la scuola si sta avviando e la prospettata visione efficientissima della struttura e dei servizi scolastici;

tuttavia quelli che sono i princìpi fondamentali della « Carta dei servizi » della scuola risultano per lo più disattesi e talvolta contraddittori;

il primo principio, ad esempio, è quello dell'uguaglianza e cioè del divieto di operare discriminazioni per motivi di sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni socio-economiche, nella realtà però non sempre è garantita una libertà di espressione delle opinioni politiche e sempre più spesso si assiste ad una strumentalizzazione, da parte dei vari schieramenti politici, degli scioperi e delle occupazioni studentesche;

la libertà di scelta cui si riferisce il quarto principio fondamentale fa riferimento alle sole scuole pubbliche senza menzionare le scuole private capaci di erogare lo stesso tipo di servizio se non anche un servizio migliore; la possibilità di accedere a tali scuole non è garantita a tutti e in particolare risulta proibitiva, in violazione del principio di uguaglianza, per coloro che non si trovano in agiate condizioni economiche;

il principio numero sette attribuisce alla scuola la responsabilità della qualità delle attività educative, imponendo tuttavia alla stessa, attraverso attività di recupero e di sostegno, una specie di livellamento intellettuale e scolastico —:

quale sia il significato da attribuire alla espressione « qualità dei servizi » e quali interventi possano essere predisposti affinché vengano privilegiate, in conformità col principio di efficienza, le attività di carattere formativo e professionale e risultino in generale più applicati i princìpi affermati nella « Carta dei servizi scolastici ». (4-14936)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, si ritiene opportuno premettere che la « Carta dei Servizi della Scuola », emanata con il D.P.C.M. del 7.6.1995, lungi dall'imporre princìpi e comportamenti che non fossero già insiti nella vita e nell'organizzazione delle comunità scolastiche, ha inteso soltanto offrire alle stesse uno « schema generale di riferimento », le cui modalità pratiche di adozione sono state rimesse alla competenza del Consiglio di Circolo o di istituto, previa acquisizione del parere del Collegio dei Docenti (che è vincolante per gli aspetti pedagogico-didattici).*

Istruzioni al riguardo sono state impartite, com'è noto, con la direttiva ministeriale n. 254 del 21.7.1995, con la quale gli organi dell'amministrazione scolastica periferica sono stati, tra l'altro, invitati a promuovere, d'intesa con le segreterie tecniche regionali degli Ispettori, appositi incontri con i presidi ed idonee iniziative di informazione, orientamento e monitoraggio.

Alla suddetta direttiva ha fatto poi seguito la circolare ministeriale n. 317 del 4. 10.1995, con la quale, in attesa di un'accurata verifica delle prime esperienze già realizzate, è stato evidenziato che « l'adozione della Carta dei servizi scolastici costituisce solo un aspetto di un più generale processo, finalizzato a rendere visibile la specifica offerta formativa di ciascuna scuola e ad indurre dinamiche positive tra chi è preposto al servizio scolastico e chi ne fruisce ».

Quanto sopra premesso e considerato che non risulta a questo Ministero che i princìpi fondamentali del suindicato documento verrebbero generalmente disattesi, si ritiene al riguardo di dovere formulare alcune precisazioni.

Relativamente al principio n. 1 (uguaglianza), lo schema di riferimento della « Carta » non poteva che essere dichiarativo e vietare ogni discriminazione nell'erogazione del servizio, fermo restando che il soggetto erogatore del servizio stesso dovrà farlo proprio nella sua « Carta » e publicizzarlo adeguatamente, così come prescritto dall'articolo 1, comma 4, della direttiva n. 254 del 1995.

Si intende ovviamente che nessuna responsabilità potrebbe derivare alla scuola

ove da parte di soggetti estranei alla stessa venissero strumentalizzate eventuali manifestazioni studentesche, come scioperi o occupazione di locali scolastici.

Peraltro al punto 3.2 dello schema di riferimento viene ribadito che « nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente ».

Per quanto riguarda il principio n. 4 (diritto di scelta...) al di là di una scelta individuale che va oltre il sistema scolastico statale, lo schema di riferimento non poteva che sancire la facoltà di opzione in generale « fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico » puntualizzando la possibilità di scelta fra istituzioni scolastiche statali omologhe con la previsione che tale facoltà possa essere delimitata, in caso di eccedenza di domande, da taluni criteri oggettivi (appunto, ad esempio, residenza, domicilio, sede di lavori dei familiari). Quanto poi alle scuole private, queste, per loro natura, non possono essere assoggettate alla « carta dei servizi » così come invece è stato previsto – peraltro in maniera non categorica – dalla direttiva ministeriale n. 254 del 21.7.1995 (articolo 1, 5ª comma) per le istituzioni legalmente riconosciute pareggiate o parificate. È evidente che lo schema di riferimento in questione non poteva risolvere problemi di accesso alle scuole private, essendo tali problemi connessi alla varietà delle impostazioni economiche determinate dai gestori.

A proposito del principio n. 7 (responsabilità della qualità delle attività educative) lo schema di riferimento non può che attribuire alla scuola la responsabilità della qualità del servizio – peraltro condizionata anche da collaborazione e concorso di diversi soggetti – chiedendo all'istituzione scolastica l'impegno « a garantire l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali ». In quest'ottica è la singola istituzione che dovrà impegnarsi pubblicamente e concretamente per risolvere situazioni di svantaggio (da ciò il richiamo esplicito ad attività di recupero e di sostegno) in modo da eliminare il « gap » riscontrato per taluni allievi e non per perseguire un mero « livellamento intellettuale e scolastico ».

Quanto, infine, al significato da attribuire alla « qualità delle attività educative », non va dimenticato che il servizio scolastico stesso viene assicurato non da un organismo monolitico, ma da una pluralità di istituzioni che agiscono in territori diversi del paese e in contesti socio-culturali molto diversificati. Da un lato esiste l'esigenza, come obiettivo di interesse nazionale e generale, di elaborare gli standard qualitativi della formazione, dall'altro va rispettato, e per quanto possibile agevolato, il rilancio qualificato delle singole istituzioni scolastiche, tenute a fissare scelte ed obiettivi, e quindi a impiegare risorse ed attività in un progetto educativo di istituto (P.E.I.), fondato sulla collaborazione di tutte le componenti scolastiche e sorretto da un'accurata programmazione dei percorsi didattici e degli interventi formativi, da sottoporre a periodiche verifiche anche ai fini di « aggiustamenti di rotta » indispensabili e necessari per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e delle finalità ».

In definitiva, ogni « Carta dei servizi scolastici » dovrà risultare un patto che la singola scuola offre all'utenza e si inpegna a mantenere.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

EPIFANI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso:

che nel 1973 veniva presentato a codesto Ministero il progetto definitivo per la costruzione in Ceglie Messapica (Brindisi) di un centro di riabilitazione fisica e di riqualificazione professionale dei motulesi e dei neurolesi i cui lavori ebbero inizio nell'anno 1976;

che la scelta di detta località fu fatta perché baricentrica rispetto ai comuni delle province di BR-LE-TA-BA e quindi ben collegata e collegabile ma, essenzialmente, perché la zona è clinicamente salubre (ricca di vegetazione e lontana da grossi centri urbani e zone industriali);

che la struttura le cui caratteristiche sono:

posti letto 90;

pazienti esterni (D.H.) 200/250;

superficie area ospedaliera 61.955 mq;

superficie coperta (terapie-centro sociale-degenze) 12.230 mq;

superficie complessiva dei vari piani 21.165 mq;

cubatura totale 84.375 mc;

è stata ultimata e nei giorni 9 dicembre 1994 e seguenti si provvederà al collaudo e alla consegna da parte della ditta costruttrice alla USL-BR/4;

che a tutt'oggi la regione Puglia benché investita da parte dei competenti organi della predetta USL non ha ancora assunto alcuna valida e concreta iniziativa tendente a creare le premesse per un conseguente funzionamento di questa struttura riabilitativa che potrebbe funzionare come « Unità Spinale », ove il paziente in un unico luogo di cura ottiene tutte le prestazioni sanitarie dal primo intervento sino al suo reinserimento sociale e lavorativo, dovendo essere presente in essa tutto uno *staff* medico specialistico che si occupa a livello curativo e riabilitativo del paziente, il quale vi rientra ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o a scadenze fisse funzionando così da *day hospital*;

che tale stato di cose, aggravato dai tempi tecnici necessari per il completamento delle attrezzature, per l'approvazione della relativa pianta organica, il tutto poi legato al riordino dell'intero sistema sanitario da stabilirsi con atto deliberativo del Consiglio regionale di cui è facile immaginarne i tempi, fanno temere che la struttura venga lasciata in stato di abbandono con grave spreco delle risorse sin qui utilizzate e con il degrado delle strutture —:

se non intenda intervenire con urgenza presso la regione Puglia al fine di sollecitarla alla emanazione di una legge speciale finalizzata al funzionamento di detto centro riabilitativo la cui validità è indiscussa e la cui valenza territoriale è interregionale;

se non intenda, considerando che la formalizzazione e la successiva approvazione della legge regionale speciale richiederanno tempi non certo brevi, intervenire presso la regione Puglia perché:

1) la stessa con atto deliberativo impegni una congrua somma da quantificare per assegnarla alla USL-BR/4 quale finanziamento straordinario, perché si provveda alla manutenzione ordinaria dell'opera, agli allacci delle utenze, alla vigilanza per evitarne i furti o i danneggiamenti, ecc.;

2) con altro atto deliberativo da parte della Giunta regionale si disponga, attraverso l'istituto del « comando », l'assegnazione di un nucleo operativo iniziale presso detto centro, affinché lo stesso inizi la sua operatività anche se in regime ridotto. (4-05968)

RISPOSTA. — *La particolare situazione segnalata dall'interrogazione parlamentare cui si risponde investe problemi ed interventi di rilievo e competenza locale: pertanto, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Puglia per acquisire tutti gli indispensabili elementi di risposta.*

Dai dati in tal modo pervenuti, risulta che il « Centro Motulesi e Neurolesi » di Ceglie Messapica (Brindisi) è stato ultimato e collaudato, per la parte edile ed impiantistica, nel dicembre 1994.

Il Centro ha una dotazione di 90 posti letto ed è anche in grado di assistere 90 pazienti in regime di « day hospital ».

A quanto comunicato, sono in via di completamento le procedure di gara per gli appalti concernenti servizi (cucina, pulizie etc.) e suppellettili (apparati informatici, arredamento etc.).

L'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia riferisce che, su richiesta della USL-BR/1, nel cui territorio è ubicato il Centro, è stata costituita, inoltre, una apposita

Commissione tecnica, comprendente funzionari sia regionali sia della stessa USL.

Detta Commissione si è recata a visitare il Centro e ne ha esaminato la più idonea e vantaggiosa destinazione funzionale ed operativa, nell'ambito delle vaste possibilità di intervento offerte dai servizi riabilitativi e dallo sviluppo delle terapie della riabilitazione: ciò, anche al fine di consentire l'individuazione e l'acquisizione delle attrezzature più indicate per le caratteristiche e le metodologie di recupero prescelte.

Peraltro, una volta definiti tali essenziali aspetti, la materiale utilizzazione del Centro dovrà corrispondere a quanto indicato dalle norme regionali in corso di approvazione, concernenti la ristrutturazione ospedaliera regionale, l'efficacia del riordino sanitario ed il nuovo accorpamento delle UU.SS.LL. pugliesi, nonché le modalità della loro nuova gestione da parte dei relativi Direttori generali.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

EVANGELISTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere – premesso che:

un recente tragico fatto di cronaca ha visto l'uccisione a Pechino di un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, in missione in quella capitale;

quali notizie si abbiano delle indagini in corso e quali passi siano stati fatti per sollecitare da parte delle autorità cinesi la massima solerzia ed efficacia nelle indagini, al fine di accertare al più presto i fatti ed assicurare i colpevoli alla giustizia, anche alla luce di valutazioni giornalistiche che avanzano, tra le altre ipotesi, quella inquietante di una possibile attribuzione alla mafia cinese ed ai traffici illegali internazionali;

quali precauzioni e quali misure siano state adottate dal nostro Governo direttamente e quali vengano richieste alle Autorità dei vari Paesi, ed in particolare, in questo caso, alla Cina per garantire la incolumità dei rappresentanti italiani in missione e, più in generale, dei nostri concittadini all'estero. (4-14958)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante sull'uccisione del funzionario del Ministero del Commercio Estero, dr. Italo Abruzzese, avvenuta a Pechino il 13 ottobre 1995, si forniscono qui di seguito gli elementi in possesso del Ministero degli Esteri.*

Sin dal verificarsi della tragica scomparsa del dr. Abruzzese, la nostra Ambasciata in Pechino si è immediatamente attivata allo scopo di richiedere alle competenti Autorità locali il massimo impegno e la più chiara sollecitudine nell'accertare il movente ed i responsabili del delitto ed assicurarli alla giustizia.

L'obiettivo di far piena luce sulla vicenda è stato perseguito con ampio dispiego di forze da parte delle Autorità cinesi, le quali avevano tra l'altro la preoccupazione di dissipare l'offuscamento dell'immagine di Pechino come città sostanzialmente sicura per gli stranieri, sia residenti che di passaggio. Il timore, cinese era infatti che tale immagine potesse venire incrinata da questo episodio che peraltro, pur se gravissimo, può definirsi isolato.

Parallelamente il Ministero del Commercio Estero si attivava, in tutti i modi che l'eccezionalità dell'evento richiedeva, instaurando e mantenendo un costante contatto sia con la famiglia che con le varie Amministrazioni dello Stato che hanno competenza sui diversi aspetti del caso (Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e, ovviamente, con il Ministero degli Esteri).

Il Ministero del Commercio Estero predisponeva altresì l'invio di un proprio funzionario a Pechino, dal 15 al 19 ottobre (con lui ha viaggiato anche un familiare della vittima), al fine di seguire in loco, in stretta collaborazione con la nostra Ambasciata, le molteplici incombenze che conseguono ad un fatto del genere: contatti con la Polizia di Stato cinese in ordine alle risultanze sia dell'autopsia sia delle prime indagini, la predisposizione della documentazione necessaria per il rientro della salma in Italia, la visione da parte del funzionario del Ministero del Commercio Estero e del fami-

liare del corpo della vittima, nonché la consegna al familiare stesso degli effetti personali appartenenti alla vittima.

Il funzionario del Ministero del Commercio Estero ha dato atto della collaborazione e della totale disponibilità da parte di tutto il personale della nostra Ambasciata. Dopo il suo prelievo in aeroporto, il 16 mattina, da parte di un funzionario dell'Ambasciata e del locale Direttore ICE, il funzionario ed il congiunto della vittima hanno partecipato ad una riunione in Ambasciata e preso atto che, in vista del loro arrivo, l'Ambasciata aveva fissato un incontro per il giorno successivo con il Capo della Polizia per Stranieri.

È stato possibile ottenere già il giorno 17 la documentazione sulle risultanze dell'autopsia, l'autorizzazione per il funzionario ed il familiare di vedere la salma del dr. Abruzzese presso il Centro di Medicina Legale, la restituzione degli effetti personali della vittima (passaporto, portafogli con 1.400 dollari, orologio da polso, fede nuziale, occhiali, 2 bagagli, etc.). Anche la richiesta di ottenere la restituzione della salma in tempo utile per consentirne il rimpatrio con il volo Alitalia del giorno 19, è stata esaudita dalle Autorità cinesi. Queste hanno mantenuto stretto riserbo sullo stato delle indagini onde evitare il rischio di compromettere le investigazioni in atto ma hanno assicurato di tenere la parte italiana costantemente al corrente degli sviluppi del caso. Le indagini sono state avviate a ritmo serrato, anche con la proficua collaborazione, con il Servizio dell'Interpol italiana, ma a tutt'oggi purtroppo non si è ancora giunti all'incriminazione del responsabile dell'atto delittuoso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

FALVO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992 n. 16 prevede alla lettera *e)* che non possono essere candidati, tra gli altri, coloro che sono stati rinviati a giudizio per delitti di mafia – *ex* articolo 416-*bis* del codice penale –, cosicché la loro eventuale elezione, per il successivo comma 4, è nulla;

in base al comma 4-*bis* dello stesso articolo « se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 (ovvero il rinvio a giudizio) sopravviene dopo l'elezione comporta l'immediata sospensione », con previsione di « decadenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna » (comma 4-*quinquies*) –:

se il Ministro, interpretando con abituale rigore la legge in oggetto, condivida essere doverosa ed obbligatoria la declaratoria di nullità dell'elezione di coloro che vengono rinviati a giudizio per fatti di mafia accertatamente riferiti a data anteriore alla elezione e non « sopravvenuti dopo la elezione ». Apparirebbe, infatti, contraddittoriamente interpretativa una differente applicazione della legge al punto che, tra due associati per delinquere rinviati a giudizio – per gli stessi fatti – uno prima e l'altro dopo la elezione, dovrebbero intervenire – con evidente disparità di trattamento – due diversi e differenti provvedimenti amministrativi (di annullamento per il primo e di sospensione per il secondo);

se, per una seria ed efficace lotta alla mafia nonché per il rispetto delle successive norme elettorali vigenti, anche il Governo non ritenga opportuno e necessario proporre con sollecitudine l'annullamento del menzionato comma 4-*bis* che prevede la semplice « sospensione » del mafioso rinviato a giudizio per fatti successivi alla elezione, con la deleteria conseguenza, in aperta violazione della successiva legge 193/81, di lasciare affidato il governo della città al vice-sindaco fiduciario del sindaco « mafioso », peraltro non eletto neppure consigliere comunale e per il quale, assurdamente, non sarebbe neppure possibile applicare il nuovo istituto della « supplenza » esplicitamente previsto all'articolo 3 della legge 30/94. (4-10100)

RISPOSTA. — *La materia di cui all'atto di sindacato ispettivo è già oggetto di iniziativa*

parlamentare da parte dello stesso interrogante (iniziativa n. 23581C On. Falvo: Modifiche all'articolo 15 legge 19.3.1990, n. 55 in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi delitti).

La proposta di legge in argomento si prefigge, tramite la modifica dell'articolo 15 legge 19 marzo 1990, n. 55 (nel testo risultante dalle modifiche già operate dagli articoli 1 legge 18 gennaio 1992 n. 16, e 1 legge 12 gennaio 1994 n. 30), di eliminare un ritenuto difetto della disciplina dettata da tale disposizione.

Questa, invero, dopo aver sancito al comma 1 la « non candidabilità » ad una serie di cariche elettive di coloro i quali siano stati condannati – anche con sentenze non definitive (lett. a, b, c e d) o rinviati a giudizio (lett. e) – per il delitto di associazione di tipo mafioso o altri gravi reati, ovvero sottoposti a misure di prevenzione antimafia (lett. f), stabilisce, al successivo comma 4, che l'elezione di quanti si trovino nelle condizioni anzidette « è nulla »; mentre, per il disposto del comma 4-bis, laddove le condizioni medesime sopravvengano soltanto dopo l'elezione, esse comportano la sospensione di diritto dalla carica, salva la decadenza alla data di definitività della sentenza di condanna o del provvedimento applicativo della misura di prevenzione (comma 4-quinquies).

Tale regime, ad avviso del parlamentare proponente, comporterebbe, oltre ad una ingiustificata disparità di trattamento legata al fatto, più o meno casuale, che i provvedimenti giurisdizionali in questione intervengano anteriormente o posteriormente all'elezione, anche, e correlativamente, una breccia nella linea di difesa contro la criminalità organizzata e, al tempo stesso, una situazione lesiva dei diritti degli elettori.

Infatti, ai sensi degli artt. 34 e 37-bis comma 2 legge 8 giugno 1990 n. 142, rispettivamente sostituito ed aggiunto dagli artt. 16 e 20 legge 25 marzo 1993 n. 81, il sindaco o il presidente della provincia, sospeso a norma dell'articolo 15 comma 4-bis legge 55/1990, verrebbe ad essere sostituito dal vice sindaco o dal vice presidente da lui stesso nominato, non già temporaneamente, ma per tutto il tempo, sovente assai lungo, necessario affinché sopravvenga la condanna o il provvedimento definitivo.

Onde ovviare a ciò, si propone quindi di modificare il citato comma 4-bis, facendo conseguire alla sopravvenienza delle condizioni di cui al comma 1, non più la semplice sospensione, ma la decadenza di diritto del l'eletto, con correlativa abrogazione dell'attuale comma 4-quinquies, che subordina tale effetto al provvedimento definitivo.

Nel valutare la proposta, non può peraltro prescindersi dalla recente ordinanza della Corte costituzionale del 5 luglio 1995 n. 297, che ha sollevato d'ufficio innanzi a sé, nell'ambito di un giudizio in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 comma 1, lett. e), legge 55/1990, nella parte in cui fa discendere dal semplice rinvio a giudizio, o dalla mera presentazione o citazione in udienza per il giudizio relativamente ai reati di cui alla lett. a), la « non candidabilità » alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali: e ciò in riferimento sia all'articolo 27 comma 2 Cost., secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, sia agli artt. 2, 3 e 51 comma 1 Cost., in base ai quali è demandata al legislatore la disciplina, nel rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto fondamentale di accesso alle cariche elettive.

Tenuto conto delle elevate probabilità di accoglimento di tale questione di costituzionalità, collegate all'essere stata sollevata dalla stessa Corte costituzionale, parrebbe evidente l'opportunità di attendere l'esito del relativo giudizio, evitando di procedere ad una modifica normativa che, quale quella in esame, avrebbe l'effetto di ampliare – estendendolo anche alla fase successiva dell'elezione – l'impedimento all'investitura di cariche elettive sancito da una disposizione (quella, appunto, dell'articolo 1 lett. e) legge 55/1990) verosimilmente in procinto di essere dichiarata incostituzionale.

La preventiva « stabilizzazione », sul piano del rispetto dei princìpi dettati dalla Carta costituzionale, dell'attuale quadro normativo appare d'altro canto necessaria anche al fine di poter valutare il merito

della proposta di legge in riferimento alle ipotesi di « non candidabilità » previste dalle residue lettere del comma 1, rispetto alle quali il discorso rimarrebbe aperto.

In ogni caso, va segnalato che la proposta – non riproducendolo nel testo modificato – implica la soppressione del secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 15, così come sostituito dall'articolo 11 legge 14 gennaio 1994 n. 30, il quale fa conseguire la sospensione di diritto dell'eletto anche all'applicazione di una delle misure coercitive previste dagli artt. 284, 285 e 286 c.p.p. (arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o in luogo di cura). Tale soluzione, se per un verso appare in linea con l'intento di evitare il segnalato fenomeno di sostituzione, per un periodo magari lungo, del vice sindaco o del vicepresidente al sindaco o al presidente della provincia sospesi dopo l'elezione, parrebbe non esserlo – mancando nella proposta la previsione di altra conseguenza per il verificarsi dell'evenienza suddetta – in rapporto alla sua concomitante finalità di più energica lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione.

Appare quindi opportuno che tale punto formi oggetto di una decisione consapevole da parte del Parlamento.

Da ultimo, va rilevato che qualora la proposta venisse tradotta in legge senza modificazioni, si renderebbe necessario procedere alla conseguenziale modifica del comma 2 del citato articolo 37-bis legge 142/1990, eliminando il richiamo all'articolo 15 del comma 4-bis legge 55/1990 ivi contenuto, che rimarrebbe privo di significato.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

GALAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

con riferimento a notizie apparse anche sulla stampa in curiosa concomitanza con le polemiche sul decreto Biondi-Maroni sulla custodia cautelare, circa il presunto coinvolgimento di un'addetta alla Segreteria del Ministro Biondi in illeciti non meglio definiti –:

quale sia la situazione che risulta ai Ministri interrogati. (4-02899)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che il procedimento penale a carico di Cerenzia Maria Teresa, indagata per il reato di cui all'articolo 317 c.p., su conforme richiesta del Pubblico Ministero, è stato archiviato in data 27.9.1994 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma.*

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

GIOVANARDI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

da fonti giornalistiche si apprende che il giorno martedì 11 aprile 1995 sono state arrestate a Udine 11 persone tra cui un vice pretore, un assessore comunale, alcuni impiegati e funzionari del comune e un cancelliere del tribunale, per supposte irregolarità nell'apposizione delle firme in appoggio alle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale del 23 aprile per il rinnovo del consiglio provinciale e comunale;

secondo quanto si apprende le irregolarità sarebbero state riscontrate per quasi tutte le liste e il reato consisterebbe nella violazione dell'articolo 479 codice procedura penale: « falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici » in quanto, secondo le prime indagini parecchie firme sarebbero state apposte non in presenza del pubblico ufficiale incaricato;

i magistrati che hanno emesso l'ordine di cattura non conoscono, evidentemente, le difficoltà riguardanti la raccolta di migliaia di firme in pochissimi giorni per la presentazione dei candidati e delle liste in tutto il territorio nazionale;

tale atteggiamento terroristico rischia di determinare un clima di sfiducia da parte dei cittadini verso tutte le forze politiche e la partecipazione alla vita politica in generale;

le soluzioni adottate risultano sicuramente sproporzionate rispetto agli addebiti – peraltro tutti da provare – che vengono fatti ai presunti autori delle irregolarità –:

quali provvedimenti intenda adottare il ministro di grazia e giustizia nei confronti dei magistrati udinesi responsabili di questa grave e inaudita iniziativa;

quali iniziative abbia preso il ministro dell'interno per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio ad Udine. (4-09463)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto comunicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.*

Al mattino del 4 aprile 1995, successivamente alle ore 7, ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, notificavano ad otto cittadini un invito a presentarsi presso il Comando Nucleo di Polizia Tributaria per essere esaminati quali persone informate sui fatti oggetto di una indagine preliminare.

L'Autorità Giudiziaria inquirente era infatti venuta a conoscenza della sussistenza di autenticazioni irregolari di firme di presentatori di candidati per le elezioni amministrative, nonché della presenza di firme apocrife.

Il controllo effettuato ha confermato la fondatezza della notizia di reato.

Dagli atti dell'istruttoria emerge che ai cittadini interessati dall'inchiesta sono state poste domande esclusivamente sui fatti oggetto dell'indagine e secondo modalità tali per cui si può escludere che gli stessi possano essersi trovati in un particolare stato di apprensione.

Si comunica altresì che, a seguito della conoscenza di una notizia di reato, la locale Procura della Repubblica ha dato disposizioni affinché la Polizia Giudiziaria controllasse la regolarità delle operazioni demandate a coloro che erano stati autorizzati a raccogliere le firme di sottoscrizione per le varie liste elettorali.

L'indagine ha portato all'accertamento di numerose irregolarità tali da determinare il Giudice per le Indagini Preliminari ad emettere dieci misure cautelari.

Tutti gli indagati – tranne la Dott.ssa Elisabetta Mizzau che, quale Vice-Pretore Onorario, doveva essere giudicata dal Tribunale di Venezia – sono stati colpiti dalla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.

Nel frattempo, in considerazione del numero delle irregolarità riscontrate, onde evitare ogni perplessità circa l'esistenza del fenomeno in una o più formazioni politiche e non in altre, veniva disposto l'esame di tutti coloro che avevano sottoscritto le liste elettorali.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene dunque essersi trattato di una normale attività d'indagine.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

GUERZONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

i quotidiani di martedì 19 luglio riferiscono che una segretaria del ministro Biondi, Maria Teresa Cerenzia, risulta aver ricevuto un avviso di garanzia per concussione risalente all'aprile 1993;

al riguardo il ministro Biondi avrebbe dichiarato all'agenzia Asca, in data 18 luglio: « Mi disse che aveva avuto un avviso di garanzia, ma non sapeva di cosa si trattasse » –:

se il Ministro di grazia e giustizia non consideri opportuno, a causa della delicatezza della propria funzione, vagliare più oculatamente eventuali carichi pendenti dei propri collaboratori, atteso che gli stessi possono avere accesso ad atti, docu-

menti o informazioni anche non privi di influenza sulla loro eventuale posizione processuale;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno impartire direttive in merito. (4-02438)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che il procedimento penale a carico di Cerenzia Maria Teresa, indagata per il reato di cui all'articolo 317 c.p., su conforme richiesta del Pubblico Ministero, è stato archiviato in data 27.9.1994 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma.*

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

LUMIA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da più di 15 anni sono in corso i lavori di costruzione del Palazzo di giustizia di Termini Imerese;

su detti lavori, costati alla collettività più di venti miliardi, si sono accentrate indagini dell'autorità giudiziaria che hanno portato alla condanna, con dispositivo della Corte di Appello di Palermo, IV sezione penale del 14 ottobre 1993, dei progettisti ingegner Ferdinando Longo ed ingegner Aldo Longo, quest'ultimo direttore dei lavori, e del costruttore Mario Turco;

i lavori relativi al III lotto di completamento sono stati sospesi dal 21 febbraio 1992 per mancanza di fondi, in quanto, sullo stanziamento è stato prelevato l'ammontare dei fondi per corrispondere all'impresa la revisione prezzi maturata sui lavori già eseguiti;

per far fronte al relativo aumento di spesa è stata redatta una perizia aggiornamento prezzi dell'importo di lire 806.400.000 di cui lire 241.949.187 per lavori; detta perizia trovasi attualmente all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'approvazione;

il Tribunale di Termini Imerese ha competenza su di una vasta area ad alta densità mafiosa, rifugio di importanti latitanti, dove è forte l'intreccio mafia-politica, attualmente sono in corso importanti processi contro la pubblica amministrazione ed il malaffare;

gli operatori lamentano di essere costretti ad operare in condizioni di forte disagio e gli avvocati e procuratori legali, per protestare contro la mancata apertura del Palazzo di giustizia, hanno proclamato la loro astensione dalle udienze penali e civili dal 5 fino al 31 maggio —:

se non ritengano di dovere avviare un'indagine ispettiva al fine di accertare eventuali responsabilità in merito alla permanenza quale direttore dei lavori del costruendo Palazzo di giustizia di Termini Imerese dell'ingegner Aldo Perillo e quali atti intendano promuovere al fine di consegnare in tempi certi e ravvicinati l'opera. (4-01132)

RISPOSTA. — *Il Comune di Termini Imerese otteneva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26/57, un finanziamento di lire 1.100.000.000 per la costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia.*

Successivamente, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24.4.1980 n. 146, veniva disposto un ulteriore finanziamento di lire 1.300.000.000 e, in ottemperanza a quanto previsto dell'articolo 19 della legge 30.3.1981 n. 119, altri tre contributi, rispettivamente per lire 2.960.000.000, lire 6.420.000.000, e lire 1.870.000.000.

Tale ultimo mutuo, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 11 febbraio 1993 previo parere espresso dal competente ufficio della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni di questo Ministero su un progetto predisposto dal Comune di Termini Imerese, aveva ad oggetto lavori di modifica richiesti dalle Autorità Giudiziarie in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Inoltre, sempre alla succitata data, l'Amministrazione Comunale otteneva, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30.3.1981 n. 119, un finanziamento aggiuntivo di lire

15.996.163.988 per la costruzione, con appalto disgiunto dei lavori, di un nuovo edificio da destinare a Pretura Circondariale.

A seguito delle ripetute richieste rivolte dal locale Procuratore della Repubblica al Comune di Termini Imerese, con note del 5.12.1992 e 18.5.1993 questo Ministero provvedeva a sollecitare l'Amministrazione Municipale affinché fossero celermente portati a termine i lavori di costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia e, in alternativa, a reperire con urgenza idonei locali per una adeguata collocazione della Procura della Repubblica.

Con missiva del 21.5.1993 la Commissione Straordinaria del Comune comunicava che i lavori di completamento del 3° lotto del Palazzo di Giustizia non potevano essere ultimati per mancanza di fondi, sino a quando non fosse stata finanziata la perizia di aggiornamento della spesa per la revisione dei prezzi.

Su richiesta del Provveditore Regionale delle Opere Pubbliche, tale perizia veniva da questo Dicastero inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Siffatto ultimo organo, con nota del 22.2.1994, invitava la Direzione Generale Edilizia Statale a chiarire le procedure attraverso le quali si era giunti alla perizia di variante.

Successivamente, previo parere favorevole di questo Ministero sulla perizia di variante del IV lotto, resasi necessaria per poter apportare quelle modifiche connesse all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si giungeva all'approvazione della perizia di aggiornamento dei prezzi del 3° lotto di completamento.

Attualmente, per come comunicato dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese, tutti gli uffici giudiziari sono ubicati, a far data dal 7.4.1995, nell'edificio del nuovo Palazzo di Giustizia.

Per quanto attiene, infine, alla vicenda giudiziaria che ha visto l'Ing. Aldo Perillo condannato alla pena di anni due di reclusione ed alla multa di lire tre milioni per i reati di frode in pubbliche forniture e truffa aggravata, nessun potere ha questa Amministrazione per promuovere l'indagine ispettiva nei confronti del succitato Direttore dei Lavori, poiché le procedure di affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori sono di esclusiva competenza dei Comuni.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

MARENCO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

sono iniziati ad Alessandria i lavori di sistemazione del Liceo classico « Plana », che prevedono la dismissione di parti in amianto;

gli operai preposti a tale compito vestono un adeguato abbigliamento protettivo, per difendersi dalle fibre dell'amianto che, disperse nell'atmosfera, sono notoriamente assai nocive per la salute dell'uomo;

tuttavia, va evidenziato che l'edificio in questione è pure frequentato da studenti, insegnanti e personale non docente, nei confronti dei quali non è stato preso alcun tipo di misura di sicurezza –:

se chi frequenta quotidianamente il « Plana » corra dei rischi per la propria salute;

se non si ritenga opportuno intervenire a tutela dei summenzionati soggetti. (4-16620)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto, e premesso che dalla normativa vigente la competenza in materia di edilizia scolastica è totalmente devoluta agli Enti locali e che l'intervento statale riveste natura puramente sussidiaria, si comunica che il Preside del Liceo Ginnasio « G. Plana » di Alessandria ha provveduto ad inviare un telegramma, sia al direttore dei lavori che all'ingegnere supervisore alla ristrutturazione dell'edificio, nel quale ha sede il Liceo suddetto, per avere chiarimenti in merito alla presenza delle strutture in amianto ed agli eventuali*

problemi che le medesime potevano creare agli studenti ed al personale dipendente.

I tecnici interpellati hanno escluso nel modo più assoluto ogni carattere di pericolosità aggiungendo, a suffragio di quanto sopra, che l'USL di Alessandria aveva rilasciato regolare autorizzazione alla rimozione delle strutture in amianto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MARENCO e MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

è stato sottoscritto da 650 studenti dell'istituto tecnico commerciale « Cerboni » di Portoferraio (Livorno) un documento di protesta circa la mancanza di strutture idonee per praticare gli insegnamenti di educazione fisica;

non possedendo tale istituto una palestra, gli esercizi di educazione fisica vengono attualmente svolti all'aperto — e dunque ad esclusione dei giorni di pioggia — in un cortile all'esterno del plesso scolastico, in parte cementato, in parte asfaltato e il restante in terra, il tutto contraddistinto da buche, spaccature, avvallamenti, verificandosi perciò frequentemente cadute e slogature alle caviglie degli studenti;

l'interruzione in diversi punti della recinzione di quest'area rende possibile e frequente, nel pomeriggio e alla sera, quando la scuola è chiusa, l'introduzione di vandali che danneggiano le poche, ma essenziali, attrezzature sportive di cui è dotata l'area in questione, cioè canestri da basket e rete da pallavolo;

la mancanza di recinzione determina anche l'introduzione di animali randagi, con la conseguenza che non solo l'area è dissestata, pericolosa e senza attrezzature ma anche igienicamente indecente;

questa situazione permane da anni senza che sia stata mai raggiunta una soluzione accettabile —:

quali iniziative intendano assumere onde ovviare la situazione descritta.

(4-16799)

RISPOSTA. — *Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'interrogazione parlamentare indicata, avendo il Ministero dell'Interno — cui l'interrogazione medesima è stata diretta quale primo interrogato — dichiarato la propria estraneità alla questione segnalata.*

Tenuto conto, peraltro, che le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici, concernenti le opere di edilizia scolastica, sono esercitate, com'è noto, dagli enti locali territorialmente competenti, gli elementi informativi, in ordine al caso segnalato, sono satti chiesti al Provveditore agli Studi di Livorno.

Quest'ultimo, con nota del 29.1.1996, ha riferito di essersi già attivato presso la competente amministrazione provinciale per consentire agli alunni dell'Istituto Tecnico di Portoferraio l'utilizzazione di adeguate strutture sportive.

Si aggiunge, ad ogni modo, che ai fini della realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, gli enti locali — cui competono i relativi oneri — potranno ora avvalersi delle provvidenze previste dalla recente legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 concernente « norme per l'edilizia scolastica ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MARENCO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'edificio della scuola elementare statale « Teglia », nel quartiere della Valpolcevera, a Genova, versa in pessime condizioni, rendendo disagevole la permanenza di alunni, insegnanti e personale non docente, e precario il regolare svolgimento delle attività didattiche;

tra le disfunzioni più gravi, vanno segnalati il cattivo funzionamento dell'im-

pianto di riscaldamento e dell'ascensore – indispensabile per i bambini portatori di handicap –, le carenze degli impianti elettrici, la ricorrente ostruzione dei gabinetti e la pessima tenuta degli infissi delle finestre, attraverso cui, in caso di pioggia, entra copiosamente l'acqua;

a tal proposito, va evidenziato che, nonostante fossero stati appaltati ottanta milioni di lire per la sostituzione di detti infissi, la ditta incaricata ha soltanto scrostato e riassestato quelli vecchi, che, di conseguenza, si trovano adesso in uno stato marcescente;

tale cattivo intervento non è purtroppo l'unico: infatti, dal momento che una delle porte di ingresso era difettosa, gli addetti del comune, invece di sostituirla, l'hanno serrata definitivamente –:

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno un deciso intervento per risolvere o perlomeno migliorare la grave situazione evidenziata. (4-16873)

RISPOSTA. — *Premesso che ogni competenza in materia di edilizia scolastica è dalla vigente normativa demandata agli enti locali, in mrerito alle carenze dell'edificio scolastico di via Teglia di Genova, sede di scuola elementare, il Provveditore agli Studi ha fatto presente che il Comune ha già provveduto ad effettuare i lavori necessari per dare piena funzionalità agli impianti di riscaldamento ed all'ascensore.*

Per quanto riguarda il cattivo funzionamento degli infissi il medesimo Provveditore, avuta conoscenza del problema per le vie brevi – non essendo stati segnalati detti inconvenienti né all'ufficio scolastico provinciale e neanche da quanto accertato al comune di Genova – ha provveduto ad interessare l'ente locale sollecitando i relativi interventi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere – premesso:

che tra le tante iniziative promosse dall'autorità giudiziaria per la bonifica dell'apparato pubblico nei settori più inquinati, una si è segnalata per l'imponenza dei mezzi impiegati e la qualità delle persone coinvolte: quella collegata agli appalti per il cosiddetto centro direzionale di Reggio Calabria, finanziato dallo Stato ed ora in via di completamento;

che scopo dell'operazione, che ha portato in carcere decine di persone, quasi tutti appartenenti al mondo politico, era di colpire il malaffare, nelle sue varie articolazioni, anche territoriali, alcune riferibili a figure occulte dell'affarismo locale;

che un processo è stato celebrato, una sentenza è stata emessa, pene detentive per oltre un secolo sono state irrogate a fronte di illeciti computati complessivamente in 580 milioni di lire su un giro di mazzette che secondo stime attendibili si aggira presumibilmente sui cinque miliardi di lire –:

1) se sono a conoscenza delle notizie riferite dal settimanale « Tribuna Calabria », secondo le quali segmenti importanti della politica messa sotto accusa, l'ex sindaco, imputato per reato connesso ma assunto come teste d'accusa in processo; nonché espressioni importanti dell'imprenditorialità più discussa, si sarebbero ritrovati nelle antiche solidarietà, riproponendo per ciò stesso gli « equilibri » intollerabili, che hanno portato al degrado della città e della provincia;

2) se risponde a verità che almeno tre delle cinque imprese presenti nei cantieri del centro direzionale siano indicate dalla stessa autorità inquirente come facenti parte di organizzazioni mafiose, ma per altri fatti, risultando del tutto espunte dalle indagini sul predetto centro direzionale;

3) se risulti o meno che la CMC di Ravenna, cooperativa leader della Lega delle Cooperative, gravitante intorno al PCI-PDS, abbia ruolo di capofila nell'appalto in questione e, nel caso la denuncia del giornale su citato risultasse fondata, i motivi per i quali le presunte imprese mafiose e la CMC di Ravenna siano rimaste

fuori dal quadro dell'indagine, quindi dal processo e dalle conseguenti sanzioni penali;

4) quali provvedimenti si intendano assumere per accertare le ragioni per le quali fatti essenziali ai fini della comprensione di gravi episodi affaristico-mafiosi siano stati esclusi da indagini su fenomeni degenerativi di straordinaria ampiezza e gravità. (4-00191)

RISPOSTA. — *La Cooperativa Muratori e Cementisti – C.M.C. di Ravenna risulta aver ricoperto il ruolo di capofila del raggruppamento di imprese che si aggiudicò l'appalto per la costruzione del Centro Direzione dei Servizi di Reggio Calabria.*

Di siffatto raggruppamento facevano altresì parte l'impresa « Lodigiani S.p.A. » di Milano e la ditta dei F.lli Domenico e Pietro Cozzupoli di Reggio Calabria, entrambe indagate nell'inchiesta sul cd. « Comitato d'affari ».

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha riferito che dagli atti dell'istruttoria non è emersa alcuna responsabilità a carico di esponenti della predetta Cooperativa.

Importanti protagonisti di quell'inchiesta hanno infatti sempre negato coinvolgimenti di qualsivoglia tipo da parte della C.M.C.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere – premesso:

che circa quattro anni fa il Comune di Reggio Calabria bandì un concorso a 64 posti di Vigile Urbano, al quale parteciparono oltre tremila giovani;

che la correzione dei relativi elaborati scritti, iniziata nel 1992 e conclusasi a fine 1994, diede lo strabiliante esito di soli 180 concorrenti (su oltre 3.000 si ripete) ammessi alla prova orale, conclusasi solo da poco e, « naturalmente », con tutti i 180 candidati dichiarati idonei;

che a seguito di moltissime denunce, presentate da altrettanti concorrenti, giovedì 25 maggio u.s. il sostituto Dott. Taglialatela per « vederci chiaro » dispose il sequestro di tutti gli atti relativi al concorso;

che nella seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 31 maggio '95 il sindaco della città, il pidiessino Prof. Falcomatà, che si barcamena ormai da mesi in una verifica di maggioranza che... non trova più numeri, ha potuto annunciare, *urbi ed orbi*, con soddisfazione di avere « incassato » un punto a suo favore poiché il magistrato ha restituito i fascicoli sequestrati, come detto, giovedì 25 maggio 1995 non avendo trovato nulla da eccepire;

che l'interrogante esprime meraviglia per il fatto che il brevissimo tempo intercorso, sei giorni compresa la domenica, tra il sequestro e la restituzione degli atti relativi ad un concorso con oltre 3.000 partecipanti sia stato, comunque, sufficiente al Sostituto Dott. Taglialatela per concludere che tutto si è svolto in modo regolare;

che tale celerità, al di là del merito, dimostra ancora una volta, ad avviso dell'interrogante, come l'arroganza di certe toghe, pur di assicurare tranquillità alle giunte « rosse », non salvi ormai nemmeno la forma;

l'interrogante ritiene che tutto questo rientri in un tacito accordo, quasi istituzionalizzato, in forza del quale i magistrati progressisti non interferiscono negli affari delle giunte « rosse » o guidate da « rossi », assolvendo sulla fiducia in omaggio all'infallibilità dei « chierichetti » della mai troppo rimpianta (da loro) « chiesa di Mosca » –:

se non si ritenga opportuno avviare una indagine ministeriale per appurare eventuali irregolarità commesse nella fretta di chiudere un'inchiesta che, a questo punto, è diventata una sceneggiata;

se il ministro di grazia e giustizia non intenda disporre accertamenti ispettivi per verificare se esistano taciti accordi, quasi

istituzionalizzati, tra magistrati « progressisti » e giunte « rosse » o guidate da « rossi »;

cosa si intenda fare acché simili episodi, che offendono la coscienza di ogni sincero democratico, non si verifichino più. (4-10631)

RISPOSTA. — *A seguito di circostanziata notizia di reato, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria ordinava, nel corso delle indagini preliminari dirette alla conferma dell'ipotesi accusatoria, l'esibizione di tutta la documentazione in possesso del Sindaco di Reggio Calabria concernente le operazioni relative al concorso per 64 posti di vigile urbano, indetto con delibera della Giunta Municipale 1582 del 12.4.1989.*

Dopo aver proceduto all'audizione di alcuni componenti la commissione esaminatrice, l'Autorità Giudiziaria inquirente procedeva alla restituzione, parziale, degli atti sequestrati, avendo però cura di trattenere, in originale, tutti i documenti (dettagliatamente indicati nel verbale di consegna del 30 maggio 1995) ritenuti utili per le indagini.

L'acquisizione di siffatta documentazione, unitamente ad altri elementi di prova, ha determinato il competente Giudice per le Indagini Preliminari ad emettere, in data 22 agosto 1995 su richiesta del Pubblico Ministero, il decreto di giudizio immediato nei confronti del presidente della commissione esaminatrice, Col. Salvatore Minniti, al quale è stato contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 323 commi 1° e 2° c.p.

Alla luce di quanto appena esposto non emergono dunque profili di responsabilità disciplinare a carico del magistrato inquirente.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

MAZZUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzionee dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere – premesso che:

con un appello al cancelliere ed al ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania numerose istituzioni culturali ed università della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria e del Molise hanno chiesto che non sia soppresso il Goethe-Institut di Napoli, che rappresenta un elemento insostituibile nel sistema di rapporti culturali che contribuisce alla costruzione dell'unità europea e che svolge una preziosa funzione negli scambi culturali con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, assicurando un collegamento irrinunciabile tra questi ultimi e l'Europa;

se il Governo italiano ed in particolare i Ministri ai quali la presente interrogazione è rivolta, intendano porre in essere ogni iniziativa, anche a livello di Unione europea, per scongiurare la chiusura del Goethe-Institut di Napoli ed i dannosi effetti collegati alla stessa, che comporterebbero un'inversione di tendenza nel ruolo della città di Napoli, che dall'età classica è stato riferimento della cultura dell'Italia meridionale, ed è oggi, per unanime riconoscimento, uno dei maggiori centri mondiali di attività intellettuale. (4-18826)

RISPOSTA. — *In data 12 febbraio 1996 il Ministro degli Affari Esteri ha interessato con una comunicazione scritta il Ministro degli Esteri della Repubblica Federale di Germania Kinkel manifestando il suo disappunto per la progettata chiusura del Goethe Institut di Napoli. In particolare è stato fatto presente che una tale decisione penalizzerebbe la presenza culturale tedesca nell'Italia meridionale, lasciandone privo l'intero Mezzogiorno che vanta un bacino d'utenza complessiva di circa 13 milioni di persone.*

Il Ministro Agnelli non ha mancato altresì di sottolineare che la soppressione dell'istituto rappresenterebbe di fatto un mancato riconoscimento del rilancio che la città di Napoli ha conosciuto negli ultimi

due anni grazie all'impegno della nuova Amministrazione ed al ritrovato orgoglio civico dei suoi cittadini.

Il nostro Ambasciatore a Bonn ha svolto una capillare opera di sensibilizzazione negli ambienti tedeschi interessati, ed in particolare presso il Presidente della Commissione Esteri del Bundestag, Karl Heinz ed il Presidente del gruppo parlamentare di amicizia italo-tedesca, Ingomar Hauchler.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

MESSA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il professor Francesco de Salvia, cittadino italiano, ha convissuto in Italia con la signora Samajoa Herrera Yulia Margarita, cittadina guatemalteca;

da tale unione nascevano a Roma i piccoli Matteo de Salvia il 3 maggio 1990 e Michele de Salvia il 6 marzo 1991, entrambi, ovviamente, cittadini italiani;

nel novembre del 1993 il professor de Salvia si recava con la convivente e con i due figli in Guatemala per far conoscere i bimbi ai nonni materni;

i due piccoli erano iscritti sul passaporto del professor de Salvia;

appena giunto in Guatemala al professor de Salvia vennero sottratti i figli dalla convivente e dai di lei familiari;

inutilmente il professor de Salvia si rivolgeva alla nostra ambasciata riuscendo a portare con sé i due bambini; da lì fu allontanato in malo modo cosicché i due piccoli venivano nuovamente presi in consegna manu militari dai parenti della madre, la quale mostrava di godere di notevolissime entrature presso la nostra ambasciata;

il tribunale dei minori di Roma ha stabilito di affidare i due figli al padre;

in data 23 dicembre 1993 il professor de Salvia è dovuto rientrare senza i figli in Italia e da allora non ha più potuto vederli;

un funzionario del nostro Ministero degli esteri a Roma, vicedirettore generale dell'ufficio IX, nel marzo del 1994 riceveva il professor de Salvia e sosteneva una presunta impotenza del nostro Ministero —:

quali iniziative intenda adottare una volta accertata la realtà dei fatti esposti, per tutelare non solo gli interessi del professor de Salvia, ma anche e soprattutto i diritti inalienabili dei due minori, cittadini italiani, che allo stato risultano di fatto « sequestrati » in Guatemala anche per l'incredibile comportamento omissivo dei funzionari della nostra locale ambasciata.

(4-13913)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante sul caso del Prof. Francesco De Salvia, si forniscono di seguito gli elementi in possesso del. Ministero degli Esteri.*

La vicenda è seguita dalla Direzione Generale per l'Emigrazione fin da prima che la famiglia De Salvia si trasferisse in Guatemala nel 1993; in effetti il Prof. De Salvia era stato reso edotto che, nel caso in cui egli avesse poi deciso di far rientro in Italia, la Signora Herrera, madre dei minori, avrebbe potuto opporsi e trattenere facilmente colà i figli, cittadini guatemaltechi oltreché italiani.

Verificatosi poi quanto ipotizzato, la nostra Ambasciata offrì ogni possibile collaborazione e fece subito presente al Prof. De Salvia l'opportunità di ricorrere all'assistenza di un legale locale. Egli, invece, tentò di riportare i figli in Italia senza il consenso della madre. Questa, rivoltasi alle Autorità guatemalteche, ottenne allora l'adozione di un provvedimento che impediva, per un certo tempo, al De Salvia di uscire dal Paese per mancata corresponsione degli alimenti.

Il Prof. De Salvia riuscì poi a rientrare nel nostro Paese, ma senza i figli. Gli interventi svolti dalla nostra Ambasciata al fine di indurre la Signora Herrera a rientrare in Italia con i minori non approdarono a risultati positivi. Per il mancato rientro dei figli in Italia il De Salvia ha criticato duramente e pubblicamente le Au-

torità guatemalteche, tanto da provocarne formali proteste, rendendo così ancora più difficile la ricerca di una soluzione al suo caso.

In tale contesto, non esistendo fra Italia e Guatemala adeguati strumenti giuridici internazionali che permettano di affrontare la questione sul piano dell'assistenza giudiziaria, l'unica via percorribile per consentire ai minori di avere regolari e normali rapporti con entrambi i genitori appare essere quella che passa per un previo ristabilimento, da parte del Prof. De Salvia, di un'intesa minima con la Signora Herrera e di un superamento delle tensioni venutesi a creare con le Autorità guatemalteche.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

MIGNONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

nella USL del Lagonegrese tardano ad arrivare i vantaggi propagandati da coloro che hanno voluto la legge regionale n. 23/93 sulla cosiddetta « razionalizzazione » della rete ospedaliera;

per intanto la legge è stata attuata solo parzialmente, innescando un processo di degrado dei tre presidi ospedalieri di Lagonegro, Lauria, Maratea e suscitando il fondato malcontento degli operatori sanitari, e, soprattutto, dei malati, che per curarsi continuano ad emigrare verso altre regioni;

forse vanno diventando qualcosa di più i vecchi sospetti secondo cui la legge sarebbe stata concepita solo per obiettivi clientelari, raggiunti i quali tutto si sarebbe bloccato;

fino ad oggi non si è proceduto all'attivazione delle Unità operative di oculistica, psichiatria e urologia rispettivamente nei presidi ospedalieri di Lagonegro, Lauria e Maratea;

pur comprendendo il rallentamento di alcune procedure legato all'attuale fase transitoria del passaggio delle consegne dal Commissario straordinario al nuovo Direttore generale si deve presumere che non c'è la volontà politica a livello regionale di attivare i servizi stabiliti dalla legge 23/93;

infatti, i ritardi si possono in parte giustificare per la mancata attivazione della oculistica e della urologia, che necessitano di tecnologia costosa e di personale specialistico di non facile reperimento, ma tali ritardi certamente non sono giustificabili per l'attivazione della psichiatria, che necessita solo di personale e di spazi facilmente reperibili;

tra l'altro, nello stesso ospedale di Lauria offende la sensibilità del visitatore e il decoro della istituzione ospedaliera quello sgabuzzino malsano, ampio non più novanta per novanta centimetri, nel quale viene costretto a lavorare il custode, palesemente impacciato nel muovere gli arti e la gabbia toracica negli ineliminabili atti respiratori –:

in attesa di innovative soluzioni di lunga prospettiva per l'assistenza ospedaliera nel Lagonegrese, se non intenda intervenire, pur nel rispetto dell'autonomia regionale, per far:

rispettare il diritto alla salute dei cittadini secondo standard uniformi di assistenza sia nel capoluogo di provincia che in periferia;

rendere credibili le leggi;

far rispettare la salute e il decoro dei lavoratori offrendo loro ambienti igienici e dignitosi. (4-07731)

RISPOSTA. — *Per poter rispondere all'interrogazione parlamentare in esame, concernente questioni di esclusiva competenza regionale, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Basilicata, onde acquisire gli indispensabili elementi conoscitivi.*

Dai dati in tal modo pervenuti, appare in piena evidenza come le Autorità socio-sanitarie regionali condividano le critiche e le riserve espresse nell'interrogazione in merito all'assetto organizzativo – disciplinato con

la legge regionale n. 23 del 1993, – degli ospedali già appartenuti alla gestione dell'ex U.s.l. n. 3 del Lagonegrese.

Invero, a detta delle stesse Autorità regionali, il legislatore, piuttosto che tener fede all'auspicato rigore programmatorio, si è lasciato condizionare dalle vivaci e contrastanti vicende e pressioni a carattere locale, perdendo in tal modo una preziosa occasione per dare maggior sviluppo e miglior impianto razionale alla situazione ospedaliera del lagonegrese, ove, a fronte di una popolazione di appena 60.000 abitanti, sono in funzione ben tre presidi ospedalieri, per di più caratterizzati da un'identica offerta di divisioni mediche di base e poveri di servizi e di branche specialistiche diverse da quelle di base.

Inoltre, gli Ospedali di Lauria e Lagonegro sono dotati di un numero di posti-letto inferiore al minimo di 120 previsto dall'articolo 3, comma 1, prima parte, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e sono quindi destinati, in via di principio, alla disattivazione: cosa questa che ha suscitato forte inquietudine nella cittadinanza locale.

La riorganizzazione di quella rete ospedaliera, attuata appunto con la legge regionale n. 23 del 1993, ha comportato l'unificazione dei tre complessi ospedalieri già esistenti (Lagonegro, Lauria e Maratea) in un unico presidio ospedaliero unificato, con la conseguente diversificazione del ruolo dei tre complessi (un polo chirurgico, un polo medico ed uno polispecialistico) e la soppressione di Divisioni in esubero (pediatria ed ostetricia), in quanto presenti in due degli ospedali coinvolti nella ristrutturazione, e con un aumento dell'offerta di discipline specialistiche assenti nel comprensorio (urologia, nefrologia, dialisi, oculistica, psichiatria).

L'assetto organizzativo delineato dalla più volte citata legge regionale n. 23 del 1993, è però venuto a configgere, da un lato, con l'insufficiente o mancata attuazione dell'intero disegno programmatorio, determinato dai crescenti vincoli imposti dalle varie leggi finanziarie nazionali succedutesi.

Com'è noto, tali vincoli hanno riguardato sia il blocco delle assunzioni di personale sia quello dei finanziamenti in conto capitale.

D'altro canto, l'avvenuto accorpamento delle Divisioni di ospedali diversi e l'unificazione, allo stesso modo, di servizi precedentemente autonomi hanno, di fatto, impedito l'individuazione di un Ospedale generale per acuti dotato di tutte le specialità di base e dei necessari servizi, privando l'area del Lagonegrese di un Presidio ospedaliero che, nell'ambito della rete regionale di emergenza, potesse essere deputato a sede di un servizio di pronto soccorso attivo.

La Regione Basilicata intende porre rimedio alla situazione ora descritta in sede di adeguamento del proprio « Piano Sanitario Regionale ».

Infine, per quanto riguarda le precarie ed inadeguate condizioni in cui il custode dell'Ospedale di Lauria è da tempo costretto a lavorare, le Autorità socio-sanitarie regionali hanno assicurato che il Direttore Generale della competente Usl ha dato disposizioni per rimuovere la deplorevole situazione.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

MUZIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere – premesso che:

la USL 76 di Casale Monferrato ha assunto deliberazione n. 1227 del 19 agosto 1994 in ordine alla regolamentazione delle assistenze alle persone nei reparti di degenze dell'Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato;

si richiama nella deliberazione « la regolamentazione delle assistenze alle persone nei reparti dell'Ospedale S. Spirito » in ordine agli obblighi ed ai divieti che normano tra Utenza, Assistenza e Amministrazione;

la deliberazione in questione è stata assunta per garantire maggiore trasparenza, ma per il crearsi di fenomeni speculativi derivanti dalle necessità dei de-

genti e ciò va a merito della pubblica amministrazione –:

se sia legittimo che la stessa Amministrazione direttamente informi l'utenza non solo di detta regolamentazione ma con propri comunicati la Direzione Sanitaria evidenzi il nominativo della cooperativa di turno il numero telefonico della cooperativa gli orari entro i quali telefonare ed esponga il tariffario delle prestazioni così riassunto: tariffe – turno notte (21/7) lire 140.000 – turno mattina (7/14) lire 98.000 – turno pomeriggio (14/21) lire 98.000;

se la pubblicizzazione di questa informativa non contrasti con l'interesse pubblico del servizio e non appaia palesemente come servizio pubblicitario offerto alle cooperative di servizi;

se la pubblicazione di tali informative non sia in contrasto con il punto 3 della delibera in questione laddove esclude oneri suppletivi per l'Amministrazione, che invero si rilevano nell'utilizzo della struttura sanitaria per le comunicazioni stesse.

(4-07021)

RISPOSTA. — *I quesiti contenuti nell'interrogazione parlamentare in esame investono vicende e situazioni di rilievo locale: questo Ministero, pertanto, ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Piemonte per acquisire gli indispensabili elementi di risposta di competenza regionale.*

Dai dati in tal modo pervenuti, risulta che da tempo viene consentito ai parenti dei ricoverati ospedalieri di assistere i propri congiunti durante il periodo di degenza ospedaliera, o di farli seguire da amici di famiglia, in ogni caso previa autorizzazione del Primario del reparto di degenza.

Si sono verificate, all'interno dell'ospedale, condizioni di disagio, determinate dalla frequenza delle presenze, diurne e notturne, di persone non qualificate delegate dai familiari, ogni qual volta essi non potessero provvedere personalmente o tramite amici.

Questa situazione è stata risolta solo dopo che è stato possibile dotare le divisioni di degenza di un adeguato numero di personale infermieristico, garantendo anche doppi turni di vigilanza notturna.

Presso l'ospedale « Santo Spirito » operano numerose Associazioni di Volontariato: inoltre, l'USL n. 21 ha ritenuto di autorizzare alcune Cooperative di Servizi a fornire personale diplomato (Assistenti domiciliari e tutelari, con libretto sanitario) per le prestazioni aggiuntive esplicitamente richieste dai familiari dei ricoverati che non fossero in grado di svolgerle in prima persona, mentre le prestazioni sanitarie vengono tutte svolte come di consueto dal personale dipendente.

Per quanto riguarda le Cooperative di Servizi, queste risultano molto più affidabili del ricorso a singoli privati per l'assistenza non sanitaria ai pazienti ricoverati, in quanto permettono di eliminare ogni coinvolgimento del personale ospedaliero nel reperimento degli inservienti privati, – consentono di disporre di personale sempre adeguatamente diplomato e qualificato e fanno sì che le tariffe relative alle prestazioni erogate risultino contenute nel rispetto di tutti gli obblighi di natura fiscale e previdenziale.

Il relativo iter *autorizzativo è iniziato con l'invito rivolto a tutte le Cooperative di Servizi site nelle province di Alessandria, Asti e Vercelli (nel cui territorio era ricompresa l'*ex *USSL n. 76).*

Fra le Cooperative interpellate, cinque comunicavano la propria disponibilità, indicando nel contempo le tariffe per le proprie prestazioni.

Tra queste, veniva individuata l'offerta economicamente più bassa (L. 14.000/ora): tale tariffa era accettata dalle stesse Cooperative quale corrispettivo per l'erogazione dei propri servizi all'interno dell'Ospedale « Santo Spirito ».

Si procedeva, quindi, ad una turnazione periodica delle prestazioni offerte, tramite sorteggio fra le Cooperative stesse.

Le prime due Cooperative autorizzate a svolgere, in prova, prestazioni assistenziali non sanitarie rinunciavano ben presto all'incarico, in considerazione dell'esiguo numero di richieste ricevute ed erano sostituite da un secondo gruppo di Cooperative.

Proprio tale avvicendamento è sintomatico del fatto che le prestazioni richieste e fornite dalle Cooperative presso l'ospedale « Santo Spirito » risultano esigue in confronto all'elevato numero di autorizzazioni concesse ai familiari dei degenti.

In ogni caso, la Direzione Sanitaria dello stesso Ospedale ha disposto controlli periodici diurni e notturni sulle presenze di persone autorizzate presso i ricoverati, siano esse familiari, amici o dipendenti delle Cooperative, predisponendo, inoltre, un programma informatizzato, aggiornato quotidianamente, per una verifica dei nominativi delle persone impiegate nelle assistenze delegate dai familiari.

Per quanto riguarda le informazioni concernenti le prestazioni delle Cooperative, fornite dalla stessa Direzione Sanitaria del « Santo Spirito », queste, lungi dall'apparire come un « servizio pubblicitario », sono state intese come un atto dovuto ai cittadini per il rispetto dei principi di trasparenza che debbono sempre improntare l'attività della pubblica amministrazione.

Infatti, il testo delle note informative affisse presso i singoli Reparti contiene esclusivamente indicazioni utili per la diretta conoscenza e fruizione del servizio.

Quanto agli oneri suppletivi derivanti all'Amministrazione dall'utilizzo della struttura ospedaliera per tali comunicazioni, la lettura di un testo scritto contenente i dati essenziali delle prestazioni offerte, a detta dell'Amministrazione dell'USL n. 21, oltre ad essere più agevole per i cittadini che ne abbiano necessità, permette ai dipendenti di svolgere la propria attività evitando gli intralci causati dalle innumerevoli e continue domande loro poste dai familiari dei pazienti, consentendo di mettere in diretta comunicazione i cittadini con le Cooperative, senza alcun utilizzo di mezzi dell'Ente ospedaliero.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

NAPPI, CRUCIANELLI, CALVANESE, SCOTTO DI LUZIO e VIGNALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo tedesco, attraverso una posizione espressa dal Ministro per gli esteri, Klaus Kinkel, ha maturato l'orientamento di chiudere la sede napoletana del « Goethe Institut », per dirottare fondi verso altri paesi;

l'Istituto a Napoli ha una ultradecennale storia e presenza e rappresenta un riferimento importante della storia e della realtà culturale di Napoli e del Paese;

molteplici sono state le prese di posizione delle istituzioni democratiche, culturali e sociali napoletane e campane per contrastare un esito del genere;

da ultimo l'appello promosso dall'Istituto italiano per gli studi filosofici;

quali iniziative urgenti intendano assumere nei confronti del Governo tedesco per impedire la prospettata chiusura della sede napoletana. (4-18908)

RISPOSTA. — *In data 12 febbraio 1996 il Ministro degli Affari Esteri ha interessato con una comunicazione scritta il Ministro degli Esteri della Repubblica Federale di Germania Kinkel manifestando il suo disappunto per la progettata chiusura del Goethe istituto di Napoli. In particolare è stato fatto presente che una tale decisione penalizzerebbe la presenza culturale tedesca nell'Italia meridionale, lasciandone privo l'intero Mezzogiorno che vanta un bacino d'utenza complessiva di circa 13 milioni di persone.*

Il Ministro Agnelli non ha mancato altresì di sottolineare che la soppressione dell'istituto rappresenterebbe di fatto un mancato riconoscimento del rilancio che la città di Napoli ha conosciuto negli ultimi due anni grazie all'impegno della nuova Amministrazione ed al ritrovato orgoglio civico dei suoi cittadini.

Il nostro Ambasciatore a Bonn ha svolto una capillare opera di sensibilizzazione negli ambienti tedeschi interessati, ed in particolare presso il Presidente della Commissione Esteri del Bundestag, Karl Heinz ed il Presidente del gruppo parlamentare di amicizia italo-tedesca, Ingomar Hauchler.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

PASETTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » prevede che annualmente, entro il mese di febbraio, dal 1979, il Ministro della sanità presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge –:

1) le date nelle quali, dal 1979, il Ministro della sanità ha presentato al Parlamento la relazione di cui all'articolo 16 della legge n. 194 del 1978;

2) sempre dalla prima relazione del 1979, il numero delle interruzioni volontarie di gravidanza eseguite in ciascun anno fino al 1994 *ex* articolo 4 ed *ex* articolo 6 della citata legge n. 194 del 1978. (4-16779)

RISPOSTA. — *In merito agli specifici quesiti rivolti con l'atto parlamentare summenzionato, risulta essenziale premettere una doverosa precisazione.*

La raccolta, il controllo e l'elaborazione dei dati analitici sulle « interruzioni volontarie di gravidanza » ai fini dell'art. 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, rappresentano, dovendo riferirsi all'intero territorio nazionale, un processo necessariamente lungo e delicato, che – come tale – impegna a fondo tutto il sistema di sorveglianza, dalle strutture periferiche (costituite dai presidî in cui si effettuano le interruzioni di gravidanza, dalle Unità sanitarie locali e dagli Assessorati alla Sanità delle regioni e delle Province autonome) a quelle centrali, come l'Istituto superiore di sanità e questo Ministero.

Va considerato, inoltre, che ai tempi richiesti dall'acquisizione di dati sufficientemente accurati e completi devono aggiungersi quelli indispensabili per raccogliere i dati relativi alle popolazioni di riferimento (donne in età feconda e nati vivi dell'anno di riferimento) forniti dall'ISTAT. Non può ignorarsi che proprio questi valori sono disponibili o come « stime » (per le donne in età feconda) o come dati definitivi soltanto nella seconda metà dell'anno successivo a quello di riferimento.

Questi sono i motivi per cui – come più volte è stato evidenziato nelle Relazioni presentate al Parlamento – non è tecnicamente possibile rispettare i tempi al riguardo previsti dal citato art. 16 della legge n. 194 del 1978.

Ciò opportunamente premesso, si portano di seguito i dati chiesti con l'atto parlamentare, estrapolati dalle Relazioni in materia inviate al Parlamento.

ANNO	Data	N. IVG art. 4	Di cui n. IVG art. 6
1978 (1)	12/4/1979 (II semestre)	54.677	323 (= 0,8%)
1979 (2)	12/4/1979 (I semestre)	93.917	698 (parziale)
1980 (3)	21/4/1981 (I semestre)	113.345	N.R.
1981 (4)	2/4/1982 (dato stimato)	222.650	»
1982	3/5/1983	234.800	»
1983 (5)	29/2/1984 (I semestre)	120.981	»
1984 (6)	27/2/1985 (I semestre)	121.085	»
1985 (7)	1/3/1986 (I semestre)	111.664	»
1986	12/9/1987	197.676	873 (= 0,6%)
1987	2/11/1989	191.469	1.021 (= 0,7%)
1988	2/11/1989	179.193	922 (= 0,8%)
1989	19/1/1991	171.684	1.053 (= 0,7%)
1990	9/1/1992	165.845	1.228 (= 0,9%)
1991	30/12/1992	160.532	1.360 (= 1,18%)
1992	5/4/1994	155.172	1.192 (= 0,9%)
1993	1/6/1995	150.863	1.230 (= 1,0%)
1994	1/6/1995 (preliminare)	143.344	non disponibile

(1) La legge n. 194/1978 è del 22 maggio 1978: i dati presentati nella Relazione si riferiscono perciò al solo II semestre. Si tratta, comunque, di dati parziali perché riferiti a 16 Regioni, per le quali il dato definitivo è stato poi aggiornato in 68.725 casi.

(2) Dato completo, successivamente fornito nella Relazione per il 1981, pari a 186.711 casi.

(3) Dato completo, successivamente fornito nella Relazione per il 1981, pari a 222.363 casi.

(4) Dato definitivo successivamente accertato pari a 224.067 casi.

(5) Dato completo fornito nella Relazione per il 1984, pari a 233.973 casi.

(6) Dato completo e definitivo fornito nella Relazione per l'anno 1985, pari a 227.350 casi.

(7) Dato completo e definitivo fornito nella Relazione per il 1986, pari a 210.597 casi.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

PASINATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il 23 novembre scorso tutti i giornali hanno dato rilievo alla scomparsa avvenuta a Nabeul, in Tunisia, della cittadina italiana Milena Bianchi, di Bassano del Grappa –:

se intendano fornire chiarimenti in merito alla sparizione della giovane bassanese, e in particolare se intendano dare risposta alle seguenti domande:

a) quali informazioni aggiornate sulla scomparsa di Milena Bianchi siano in possesso del Governo;

b) se abbia fondamento la voce secondo cui non si vorrebbe al momento fare chiarezza sulla sorte della giovane, perché le autorità tunisine avrebbero il timore di danneggiare l'economia del paese, scoraggiando il flusso turistico previsto per le festività natalizie;

c) se risponda al vero la notizia secondo la quale le autorità tunisine avrebbero rifiutato l'arrivo di investigatori italiani per il caso di Milena Bianchi;

d) quali iniziative siano state prese per dare conforto e tranquillità ai genitori della ragazza scomparsa, Bertillo Bianchi e Gilda Milani, trasferitisi a Nabeul per collaborare alle ricerche della figlia;

e) quali iniziative vengano prese per tutelare l'incolumità degli italiani all'estero. (4-17266)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante sul caso della scomparsa della Sig.na Milena Bianchi in Tunisia, si forniscono qui di seguito gli elementi in possesso del Ministero degli Esteri.*

Sin dal giorno della notizia della scomparsa di Milena Bianchi, il Ministero degli Esteri, tramite la propria Unità di Crisi, ha seguito con la massima attenzione le indagini effettuate dalle Autorità di Polizia tunisine, sollecitando il massimo impegno nelle ricerche. Le Autorità tunisine hanno ripetutamente assicurato di aver posto in essere tutte le possibili iniziative per ritrovare la giovane connazionale.

Pochi giorni dopo la scomparsa di Milena Bianchi, le predette Autorità hanno declinato l'offerta dell'Interpol italiana di collaborare nelle indagini sostenendo che le indagini sulla scomparsa della connazionale non comportano ricerche internazionali e non hanno connessione con attività investigative da realizzare in Italia.

Il 2 gennaio scorso il Ministro degli Esteri ha inviato una lettera personale al proprio omologo tunisino per chiedere di continuare e, se possibile, intensificare le indagini sulla scomparsa di Milena Bianchi, anche attraverso nuove forme di collaborazione tra competenti istanze tunisine ed italiane. Il 10 gennaio il Ministro è nuovamente intervenuto sul caso nel corso di un colloquio telefonico con il collega tunisino.

Anche il Ministro dell'Interno tunisino Jegham ha avuto un colloquio in proposito con il Ministro Coronas, mentre lo stesso Presidente della Repubblica, attraverso il nostro Ambasciatore in Tunisi, ha più volte rappresentato alle Autorità tunisine il suo personale, vivo interessamento al caso della giovane scomparsa.

A seguito della costante pressione esercitata da parte italiana, le Autorità tunisine hanno recentemente accolto l'offerta di collaborazione avanzata dalla nostra Polizia ed hanno acconsentito che un esperto investigatore si recasse sui luoghi della scomparsa della ragazza. È stato altresì autorizzato il sorvolo della zona del sequestro con un elicottero, al fine di verificare delle indicazioni fornite da alcuni sensitivi ai familiari di Milena Bianchi circa l'ubicazione della ragazza.

In relazione all'ultimo quesito formulato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che la suddetta Unità di crisi realizza una serie di attività intese a raccogliere informazioni, che vengono poi poste a disposizione degli italiani che si recano all'estero, con specifici riferimenti alle aree a rischio. In tale contesto l'Unità di crisi tiene costantemente aggiornate oltre cento « schede

paese » relative ai Paesi in cui vivono consistenti comunità di connazionali o siano meta di turisti italiani.

La collaborazione tra l'Unità di crisi e l'ACI, ha portato all'attivazione di un servizio telefonico ad hoc *(06-491115), che fornisce dati ed informazioni sulle condizioni di sicurezza nei singoli Paesi.*

Il Ministero degli Esteri dispone inoltre di piani di evacuazione per numerosi Paesi e, tramite l'intera rete diplomatico consolare, svolge innumerevoli interventi intesi a far fronte a specifiche situazioni di pericolo in cui vengano a trovarsi nostri turisti, maestranze, volontari civili e missionari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'iniziativa disciplinare del Ministro di grazia e giustizia avviata nei confronti del sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, dottor Quatrano, uno dei tanti magistrati che si occupano dei reati di tangentopoli, è stata motivata addirittura col fatto che quest'ultimo ha ripreso una battuta umoristica di un secolo fa sugli avvocati;

lo stesso ministro si è distinto negli ultimi tempi per aver avviato continue inchieste in particolare presso il *pool* di « mani pulite » della Procura della Repubblica di Milano;

anche nella richiesta della mozione di sfiducia presentata al Senato si sottolinea il carattere persecutorio di tali inchieste e la preoccupazione che l'esercizio della facoltà di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari venga in realtà usato al contrario —:

quali iniziative intenda adottare per evitare che la facoltà di inviare ispezioni presso gli uffici giudiziari da parte del guardasigilli sia utilizzata con motivazioni addirittura surreali, come nel caso del citato Quatrano, e si traduca di fatto in un ostacolo all'attività di alcune procure della Repubblica, se non addirittura nell'interruzione di un servizio pubblico, ipotesi questa addirittura configurata come reato dall'articolo 340 del codice penale.

(4-13238)

RISPOSTA. — *In data 3 febbraio 1994, il Guardasigilli dell'epoca, a seguito di esposto indirizzatogli dall'Ing. Vito Gamberale, e di ripetute pubbliche segnalazioni anche di carattere parlamentare, dispose procedersi ad inchiesta ministeriale, al fine di accertare se da parte degli organi inquirenti fossero stati posti in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti.*

Nel corso dell'ispezione venne ricostruito, tra l'altro, l'episodio relativo all'emissione e all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell'Ing. Gamberale e, sulla base degli elementi allora raccolti, si escluse che il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Luigi Esposito, ebbe ad ordinare l'arresto del Gamberale prima di essere venuto a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni — riportate nel provvedimento restrittivo — rese da tale Paolo De Feo.

Senonché, da più approfondite indagini disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, alla quale l'Ing. Gamberale aveva presentato numerosi esposti e denunce, è recentemente emerso che i Dottori Nicola Quatrano e Rosario Cantelmo, non osservando quanto previsto dall'articolo 293 del codice di procedura penale, ordinarono alle forze di polizia di procedere all'arresto del Gamberale qualche ora prima che il GIP si pronunciasse sulla richiesta avanzata in tal senso dai succitati sostituti procuratori.

La misura fu infatti eseguita alle ore 20,45 del 27 ottobre 1993, mentre l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere venne emessa dal GIP dopo le ore 22,00 del medesimo giorno.

Per tali gravi fatti, non emersi all'esito della compiuta ispezione amministrativa, è

stata promossa azione disciplinare nei confronti dei Dottori Nicola Quatrano e Rosario Cantelmo.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995, emanata dal Ministero in epigrafe contiene disposizioni, tra le altre, che non prevedono più l'obbligo alle scuole non statali di documentare, all'atto del rilascio dei certificati di servizi, il versamento dei contributi di assistenza al personale docente;

la preoccupazione dei docenti precari è determinata dall'assurdità di norme contraddittorie che sembrano avere l'unico scopo di un condono per i gestori degli istituti legalmente riconosciuti e che perpetuano discriminazioni e disparità di trattamento tra i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali di incarichi e supplenze;

il dispositivo di modifica del ministero interrogato, in special modo a Napoli, solleva non pochi dubbi e incertezze sulla correttezza nella gestione amministrativa di un settore dello Stato di indiscutibile rilevanza costituzionale, quale quello della pubblica istruzione;

tale modifica era stata motivata allo scopo di prevenire possibili situazioni di disparità di trattamento per alcuni aspiranti che, in relazione alla possibilità di presentazione di domanda per le graduatorie esaurite negli anni intermedi, potevano aver già ottenuto la valutazione dei servizi relativi agli anni scolastici 1991-1992 e 1992-1993 con certificazioni senza l'indicazione del versamento dei contributi;

la precedente ordinanza, la n. 371, agli articoli 3 e 4, stabiliva, invece, che all'atto del rilascio dei certificati di servizio le scuole non statali dovevano indicare tassativamente l'ente cui erano stati versati i contributi di assistenza e previdenza —:

come si sia potuto adottare, in un giro di tempo così breve, un provvedimento che modifica sostanzialmente quanto era stato stabilito in un periodo immediatamente precedente;

come sia potuto accadere che nella comparazione fra l'interesse preminente dell'approntamento di graduatorie corrispondenti a situazioni reali e la tutela dell'interesse della posizione amministrativa di un numero di aspiranti di entità, comunque, minima rispetto al totale, si sia data preminenza a quest'ultimo interesse;

se non intenda adottare provvedimenti per evitare possibili situazioni di disparità di trattamento per alcuni docenti, ad esempio riconoscendo la valutabilità dei servizi solo in presenza di conferma, anche se successiva, della regolarizzazione della posizione presso l'Inps. (4-13854)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si ritiene opportuno premettere che l'OM n. 67 del 27 febbraio 1995, — con la quale è stato disciplinato il conferimento delle supplenze al personale docente — non ha eliminato l'obbligo, gravante sulle scuole non statali, di documentare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ma ha solo consentito che la prova di tale versamento fosse fornita, per quanto concerne i servizi di insegnamento prestati presso le scuole in questione, con effetto dall'anno scolastico 1994/1995, anziché dall'as 1991/1992, come in un primo tempo era stato stabilito.*

Si desidera, ad ogni modo, far presente che la modifica come sopra apportata non ha certo inteso costituire un condono per i gestori degli Istituti legalmente riconosciuti, ma è stata ritenuta opportuna per aderire alle richieste dei numerosi docenti interessati e, in particolare, in considerazione del fatto — di cui è peraltro cenno nell'interrogazione della SV Onorevole — che, in taluni casi, relativi alla presentazione di domande per le graduatorie esaurite (che si effettuano annualmente), servizi prestati presso scuole non statali, documenti con certificati privi dell'indicazione dell'Ente destinatario dei predetti contributi riferiti a

danni scolastici fino al 1993/1994, potevano già essere stati presi in considerazione ed aver ottenuto la relativa valutazione, in ragione delle disposizioni contenute nella precedente OM n. 331 del 30 ottobre 1991.

Con la succitata modifica si è pertanto anche fatto in modo di evitare possibili disparità di trattamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

POZZA TASCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

in merito alla misteriosa scomparsa di Milena Bianchi, 21 anni, di Bassano del Grappa, di cui da ben 39 giorni non si hanno più notizie quali iniziative il Ministro interrogato abbia posto in atto per assicurare la nomina di un legale tunisino in loco che faciliti le ricerche di Milena;

se non ritenga opportuno il Governo italiano sostenere le spese di viaggio e soggiorno affrontate dai genitori di Milena, che da più di un mese ormai viaggiano tra l'Italia e la Tunisia, alla disperata ricerca della figlia scomparsa. (4-17373)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si forniscono qui di seguito gli elementi in possesso del Ministero degli Affari Esteri.*

L'Ambasciata d'Italia in Tunisi ha prestato la massima assistenza ai familiari di Milena Bianchi sin dal loro arrivo a Nabeul, all'indomani della notizia della scomparsa della giovane. In costante contatto con i familiari, la nostra Ambasciata ha altresì effettuato ogni utile intervento presso le competenti Autorità tunisine, sollecitando il massimo impegno nelle ricerche. Le predette Autorità hanno ripetutamente assicurato di aver posto in essere tutte le possibili iniziative per ritrovare la giovane connazionale.

Il 2 gennaio scorso il Ministro degli Esteri ha inviato una lettera personale al proprio omologo tunisino, per chiedere di continuare e intensificare le indagini sulla scomparsa di Milena Bianchi, anche attraverso nuove forme di collaborazione tra competenti istanze tunisine ed italiane. Il 10 gennaio il Ministro è nuovamente intervenuto sul caso nel corso di un colloquio telefonico con il collega tunisino. Lo stesso Presidente della Repubblica, attraverso il nostro Ambasciatore in Tunisi, ha più volte rappresentato alle Autorità tunisine il suo personale, vivo interessamento al caso della giovane scomparsa.

A seguito della costante pressione esercitata da parte italiana, le predette Autorità tunisine hanno recentemente accolto l'offerta di collaborazione avanzata dalla nostra Polizia ed hanno acconsentito che un esperto investigatore si recasse sui luoghi della scomparsa della ragazza. È stato altresì autorizzato il sorvolo della zona del sequestro con un elicottero, al fine di verificare delle indicazioni fornite da alcuni sensitivi ai familiari di Milena Bianchi circa l'ubicazione della ragazza.

I coniugi Bianchi non hanno chiesto all'Ambasciata l'assistenza di un avvocato, visto che nella presente fase istruttoria la normativa tunisina non consente la partecipazione di un legale allo svolgimento delle indagini. La nostra Rappresentanza, nell'espletamento delle proprie funzioni di tutela consolare, non mancherà di indicare un legale di fiducia ai familiari di Milena Bianchi, non appena si riterrà utile un'assistenza di tale tipo.

Sempre nel quadro dell'espletamento delle istituzionali competenze consolari, si valuteranno le eventuali richieste di assistenza finanziaria che i familiari di Milena Bianchi intenderanno formulare. A tale proposito va tenuta presente che la legislazione vigente autorizza gli Uffici consolari a concedere sussidi – a gravare sul capitolo 3532 – a titolo gratuito ai connazionali indigenti, ovvero con promessa di restituzione agli altri connazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

RIVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

risulta all'interrogante che molti sindaci in carica di capoluoghi si siano pro-

digati per sostenere alcuni candidati alle ultime elezioni per la presidenza della regione —:

se il Governo ritenga che alla luce della normativa vigente il sindaco di un capoluogo ricadente nello stesso ambito regionale, possa prodigarsi, senza incorrere in alcun reato, partecipando alla campagna elettorale per far eleggere il presidente della regione. (4-12859)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si evidenzia che il complesso degli atti normativi che disciplinano il funzionamento degli organi elettivi delle comunità locali non configura ipotesi di reato integrate dal solo fatto della partecipazione di un amministratore comunale ad una campagna elettorale per le elezioni amministrative.*

Al contrario, il combinato disposto degli artt. 21 e 49 della Costituzione guarda con sfavore all'eventuale limitazione della libertà di qualunque cittadino (sia esso, o meno, un amministratore locale) di esprimere liberamente il proprio pensiero politico e di concorrere all'attività dei partiti politici.

Più in particolare, gli artt. 36 e seguenti della legge 8 giugno 1990 n. 142, non pongono specifici limiti all'attività politica dell'amministratore. Né vi è d'ostacolo il tenore dell'impegno che il Sindaco assume con il giuramento prescritto dagli artt. 36 comma 60 della legge n. 142 del 1990, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57.

Naturalmente la partecipazione alla campagna elettorale può assumere un connotato di illiceità in concreto qualora, ad esempio, il pubblico amministratore si avvalga di mezzi e di personale comunale per fini di parte o violi, con una condotta analoga, le regole sulla responsabilità contabile a lui applicabili in forza del combinato disposto degli artt. 58 della legge n. 142 del 1990, e 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3/57, o, infine, ponga in essere quegli atti vietati dagli artt. 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che il signor Tomaso Sanna:

« nato a Serri il 25 agosto 1933 e residente in Cagliari, con domicilio nella Via Capula, n. 24, è stato assegnatario ed oggi è proprietario di un appartamento in Cagliari, nella Via Capula, al civico 24, piano terzo, cedutogli dall'Istituto autonomo case popolari di Cagliari;

che all'esponente, nel 1962 veniva assegnato altro alloggio, sito nel medesimo stabile, in Cagliari, Via Capula 24, anche alla Signora Porrà Maria che ne aveva titolo;

che, in epoca successiva e precisamente nel 1970, poiché la predetta Signora Porrà non aveva più l'esigenza e la necessità di occupare l'immobile in precedenza assegnatole, rinunciava all'assegnazione, rilasciandolo libero da persone e cose e comunicando quanto sopra allo IACP di Cagliari;

che lo IACP di Cagliari, a sua volta, disattendendo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (in *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1959, n. 14) recante norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, ed in particolare il divieto di ottenere altri alloggi in affitto o in proprietà, ancora infrangendo l'articolo 35, lettera *d)*, ultimi due capi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contenente al titolo I norme su programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, nonché disattendendo ancora quanto disposto dall'articolo 4, capo 3 comma 2 della Legge Regionale 13 aprile 1990, n. 6, recante: disposizioni urgenti in materia di opere

pubbliche e di edilizia residenziale e modifiche alla Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge Regionale 7 giugno 1989, n. 29, ed alla Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13, sull'edilizia agevolata, ha dopo dieci anni, assegnato e ceduto in proprietà, con atto stipulato con l'intervento del proprio funzionario Iovine Enrico e del Presidente Capra Fausto, l'alloggio della Signora Porrà Maria, frazionandolo per metà e destinandone una parte al Signor Defraia Antonio e l'altra al Signor Perra Mario a loro volta, però, ciascuno già assegnatario di altro alloggio di mq. 95 nel medesimo fabbricato;

che richiamando, pertanto, la normativa indicata nella superiore espositiva il Defraia, il cui nucleo familiare era composto da cinque unità ed il Perra, il cui nucleo familiare era composto da quattro unità, non avevano diritto ad alcun'altra assegnazione né ad alcuna integrazione abitativa all'appartamento loro già assegnato, poiché la legge disciplinante le edificazioni popolari, nonché quella delle cooperative detta che ogni immobile non possa essere costituito da più di 95 mq, oltre ad aree accessorie;

che discende pertanto che, allo stato, ciascuno dei predetti Defraia e Perra è proprietario di un appartamento di mq 142 oltre a 28,5 mq costituiti da aree accessorie;

che per maggior precisione e chiarificazione dei criteri che devono essere adottati in materia di assegnazione da parte dello IACP si fa presente che:

a) per un nucleo familiare di massimo due persone, non può essere assegnato un immobile superiore a mq 45 oltre a mq 9 di area accessoria;

b) per un nucleo familiare di massimo quattro persone, non può essere assegnato un immobile superiore a mq 60 oltre a 12 mq di area accessoria;

c) per un nucleo familiare di massimo cinque persone, non può essere assegnato un immobile superiore a mq 75 più 15 mq di area accessoria;

d) per un nucleo familiare di 6 o più persone, non può essere assegnato un immobile superiore a mq 95 oltre a mq 19 di area accessoria;

che il Perra, allo scopo di ottenere l'ulteriore assegnazione di altro alloggio, ha prodotto certificazione ottenuta senza previo accertamento e non attestante il vero, poiché la Signora Canetto non ha mai risieduto effettivamente nella Via Capula, n. 24, bensì sempre e soltanto nella Via Famagosta, n. 84; pertanto il nucleo familiare del Perra risultava, alla data dell'assegnazione, composto di cinque membri, mentre in realtà era composto di quattro membri. In ogni caso costui non aveva diritto all'assegnazione così come stabilita;

che risulta altresì all'interrogante che sulla vicenda sarebbe stato presentato un esposto all'autorità giudiziaria » —:

se non ritenga necessario verificare se quanto sopra riportato risponda al vero e costituisca illecito nella gestione immobiliare dell'Istituto Autonomo Case Popolari. (4-12553)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cagliari, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale, ha disposto in data 12 ottobre 1994, l'archiviazione della denuncia presentata presso quella Autorità Giudiziaria dal Sig. Sanna Tommaso.*

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

presso l'ospedale SS. Annunziata di Chieti vi è l'Istituto di RADIOTERAPIA e MEDICINA NUCLEARE che serve un grande bacino d'utenza per quanto riguarda la terapia di forme tumorali particolarmente gravi;

tale Istituto, ormai da molti anni, ha gravi carenze di attrezzature e personale

per cui non riesce a rispondere alle esigenze di malati che ne hanno urgente bisogno, per cui si formano liste d'attesa, spesso di mesi; ciò arreca grave pregiudizio alla salute dei pazienti, specie in considerazione della loro particolare gravità e delle notevoli sofferenze a cui sono condannati e che potrebbero essere alleviate dalla tempestività della terapia radiante;

sembra che la USL di Chieti disponga, ormai da tempo, di 800 milioni assegnati dalla regione per questo Reparto e che, non si capisce perché, non sono stati ancora spesi —:

se non ritenga opportuno intervenire nei confronti della USL di Chieti e della regione Abruzzo per sapere per quali motivi l'Istituto di Radioterapia e Medicina Nucleare di Chieti non viene adeguatamente attrezzato e non gli viene assicurato il personale sufficiente a smaltire il lavoro;

se sia vero che ci sono 800 milioni assegnati da tempo e non spesi e per quale motivo ciò accade;

quali iniziative intenda assumere per far sì che il suddetto Istituto possa rispondere alle esigenze dei numerosi pazienti che si rivolgono ad esso per essere curati con efficienza e tempestività. (4-06041)

RISPOSTA. — *Per poter rispondere all'interrogazione parlamentare in esame, che investe problematiche di rilievo locale, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Abruzzo, al fine di acquisire gli indispensabili elementi di risposta.*

Dai dati in tal modo pervenuti, forniti dalle competenti Autorità sanitarie regionali, risulta che la legge regionale n. 80 del 19 dicembre 1991, nell'istituire — presso la ex ULSS di Chieti — il Centro Oncologico Regionale, individuandone le strutture, gli organismi e le finalità per metterlo in grado di operare in forma dipartimentale con le altre USL regionali e con le Università di Chieti e L'Aquila, stanziava un contributo in conto capitale, per spese di primo impianto, valutato — per il 1991 — in una somma di lire 800.000.000 (art. 7).

Quantunque il Centro Oncologico Regionale non sia ricompreso tra le strutture sanitarie incluse nel Piano Sanitario Regionale adottato con la Legge regionale n. 72 del 25 ottobre 1994, la legge regionale n. 80 del 1991 è tuttora in vigore.

Infatti, proprio lo stesso Piano Sanitario Regionale ha stabilito che i Centri istituiti con provvedimenti legislativi permangono pienamente operanti, con le attuali modalità di direzione, fino alle determinazioni definitive assunte dalla Giunta Regionale, previa acquisizione del parere della « Conferenza permanente » Regione Abruzzo-USL e su proposta del Direttore Generale, relativamente alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri nell'ambito della ex ULSS di Chieti.

Nel frattempo, ai sensi del citato articolo 7 della legge regionale n. 80 del 1991, la Giunta Regionale abruzzese, con deliberazione n. 3636 del 28 maggio 1992, ha provveduto ad erogare all'ex ULSS di Chieti la somma di lire 800.000.000, per spese di primo impianto, in conto anno 1991.

Lo stesso articolo 7 ha previsto che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 80 del 1991 gravino, per gli anni successivi, sulle quote del Fondo Sanitario Regionale attribuite alla Azienda-USL di Chieti per quanto riguarda l'Istituto di Radioterapia e Medicina Nucleare, con delibera del Consiglio regionale n. 34/23 del 28 gennaio 1992, è stata assegnata in conto capitale alla ex-ULSS chietina una somma di lire 200.000.000: tali fondi sono stati in gran parte utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria e per il rinnovo delle apparecchiature absolete, secondo le indicazioni del Primario di Reparto dell'Ospedale « SS. Annunziata »: per l'utilizzo delle somma residue, sono in corso di istruttoria le relative pratiche.

Infine, quanto alla dotazione di personale, è in atto una rilevazione degli organismi che, non appena completata, permetterà una migliore distribuzione dei dipendenti nei vari Reparti e Servizi dello stesso Ospedale, con assegnazioni che non potranno non tenere conto delle esigenze e delle peculiarità di ogni situazione.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SAONARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

con decreto del 27 maggio 1995, ha fissato piani e programmi di formazione e modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti, visti anche il decreto legislativo n. 297 del 1994, ed il decreto ministeriale n. 231 del 23 luglio 1994 –:

se intenda verificare lo stato di organizzazione e di svolgimento dei suddetti corsi nell'ambito della competenza del provveditorato agli studi di Padova.

(4-14385)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si fa presente che il Provveditore agli Studi di Padova ha organizzato ai sensi del decreto ministeriale 27.7.95, secondo precise direttive impartite da questo Ministero, n. 3 corsi di riconversione professionale di cui n. 2 interprovinciali per le seguenti classi di concorso:*

Italiano e Storia;

Italiano e Latino;

Matematica.

Successivamente è stato autorizzato un ulteriore corso interprovinciale di Fisica.

Per quanto riguarda l'ammissione dei corsisti alle classi di concorso di « Italiano e Storia » e « Italiano e Latino » poiché il numero delle domande superava di molto quello dei posti disponibili, si è resa necessaria una selezione, operata, tenendo presente, come criterio oggettivo assoluto, l'anzianità in carriera maturata dai docenti alla data del 1.9.94.

Si fa presente, infine, che per motivi tecnici organizzativi è stato deciso che nella provincia di Padova, venisse operato lo spostamento, solo per la sede di svolgimento di due corsi interprovinciali, già istituiti a Vicenza, relativi alle classi di concorso « Discipline giuridiche » e « Costruzioni ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

SCALIA. — *Al Ministro delle pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

a Roma, nel quartiere Montesacro, nei locali dell'ex GIL, di proprietà della regione Lazio sono ospitate da anni la scuola media sperimentale « Sandro Pertini » e la scuola elementare e materna 180° Circolo, uniche scuole in espansione del XII° distretto scolastico;

nello stesso edificio da due anni sembra si siano rese libere circa 20 aule a seguito del trasferimento in altra sede dell'istituto tecnico « Matteucci ». Da allora la « Sandro Pertini » e il 18° circolo hanno avuto un costante aumento di iscritti con la conseguente necessità di nuovi locali;

fondamento dell'attività didattica della « Sandro Pertini » è l'uso di laboratori di sperimentazione globale che necessitano di locali aggiuntivi oltre alle normali aule di lezione. La scuola inoltre accoglie con efficacia molti ragazzi portatori di handicap (20 nella scuola media: l'intero edificio anni fa è stato messo a norma con l'abbattimento delle barriere architettoniche);

la « Sandro Pertini » è l'unica scuola media nel XII° distretto scolastico ad effettuare tempo prolungato comprensivo quindi del servizio mensa;

negli ultimi anni il comitato dei genitori e i docenti della « Sandro Pertini » ha avanzato numerosissime istanze agli enti locali competenti per poter avere nuove aule necessari allo svolgimento del programma didattico;

all'inizio dell'attuale anno scolastico la regione Lazio ha comunicato che « nei locali liberi e comunicanti con la scuola media ed elementare verranno svolti corsi professionali regionali, previa messa a norma degli impianti e riadattamento dell'edificio », ma risulta che la messa a norma degli impianti è stata portata a termine in tutto l'edificio già due anni fa;

diretta conseguenza di tale decisione è l'impossibilità di un corretto funzionamento della scuola se non attraverso la divisione sul territorio;

il comitato dei genitori e i docenti della « Sandro Pertini » con molta responsabilità hanno indicato alla regione Lazio alcuni edifici scolastici del XII° distretto sotto utilizzati e idonei per lo svolgimento dei corsi professionali regionali –:

quali interventi atti a favorire il corretto svolgimento del programma didattico della « Sandro Pertini » il Ministro della pubblica istruzione intenda adottare;

se il Ministro interrogato non ritenga di dover istruire, con gli enti locali interessati e i rappresentanti dei genitori e dei docenti, una proposta che tenga conto e delle esigenze della scuola « Sandro Pertini » e della regione Lazio per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi professionali regionali. (4-17273)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si ritiene opportuno premettere che questa Amministrazione non può intervenire direttamente per risolvere problemi di edilizia scolastica, trattandosi di materia che la vigente normativa demanda agli enti locali.*

Si desidera, tuttavia, precisare che più volte il competente Provveditore agli Studi di Roma è intervenuto sia presso l'Amministrazione comunale che presso la Regione Lazio, proprietaria dell'immobile ove è ubicata la scuola media « Pertini » per l'assegnazione alla succitata scuola dei locali siti nello stesso immobile e resisi liberi a seguito di trasferimento dell'Istituto « Tecnico Matteucci », ad altra sede.

Nel settembre 1995 la Regione ha comunicato che i locali sarebbero stati utilizzati per soddisfare le esigenze di due centri di formazione professionale.

Per venire incontro alle esigenze della scuola media in parola, in crescente espansione, l'ufficio scolastico provinciale, d'intesa con l'amministrazione comunale, ha proposto l'assegnazione alla Regione Lazio di alcuni locali di scuola media della zona e, successivamente, l'utilizzazione di n. 10 aule presso il nuovo edificio di via Camillo Pilotto.

Tale proposta non è stata accolta dalla Regione per inadeguatezza delle strutture messe a disposizione.

A tutt'oggi nonostante le riunioni svolte alla presenza di tutte le parti interessate e i ripetuti interventi del Provveditore presso le amministrazioni interessate non è stato ancora possibile trovare soluzione al problema.

La questione, comunque, rimane all'attenzione dell'Amministrazione scolastica la quale non mancherà di adoperarsi ulteriormente affinché le esigenze della scuola media « Pertini » possano essere al più presto soddisfatte.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

SGARBI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso:

che il 26 luglio 1988 nelle campagne di Falconara Albanese (CS) veniva stuprata e barbaramente trucidata la giovane Roberta Lanzino;

che le indagini sul gravissimo ed esecrabile fatto sono state frettolosamente esaurite dalla Procura della Repubblica di Paola (CS) con il rinvio a giudizio dei fratelli Frangella;

che il procedimento penale nei confronti dei predetti si è concluso con l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto in tutti e tre i gradi di giudizio;

che entrambe le sentenze dei Giudici di merito hanno evidenziato e ribadito le enormi incongruenze, le colpevoli omissioni, l'impostazione pressapochista e superficiale dell'intero lavoro investigativo, ritenuto addirittura insostenibile nel dibattimento da parte dei rappresentanti della pubblica accusa;

che a distanza di sette anni, di fronte all'esaurirsi di fatto di ogni tentativo di procedere all'accertamento della verità, si è diffusa tra la popolazione cosentina l'indimostrata convinzione che addirittura un collaboratore di giustizia abbia recentemente fatto agli inquirenti i nomi dei responsabili dell'esecrando delitto;

che le crudeli modalità dell'omicidio e la violenza subita dalla vittima risultano reiterate, a distanza di tempo, dall'assoluta mancanza di iniziativa d'indagine da parte della magistratura inquirente —:

se ritenga di intervenire nella vicenda, disponendo immediatamente una ispezione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola al fine di accertare i motivi di tale stallo e le gravissime omissioni investigative ed istruttorie in atto e passate, relativo ad una tristissima vicenda che offende una famiglia, la gente di Calabria, quanti in ogni luogo credono che il rispetto della dignità della persona umana costituisca il valore supremo per la convivenza civile. (4-12250)

RISPOSTA. — *La Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, che ha sostenuto l'accusa nel procedimento in grado di appello relativo al barbaro omicidio della giovane Roberta Lanzino, ha riferito di non poter escludere nel corso delle indagini istruttorie (ed in particolare nella fase di acquisizione e verifica delle prove oggettive), imprecisioni, ritardi e lacunosità — verosimilmente anche connessi alle difficoltà obiettive degli accertamenti ed alle limitate disponibilità di uomini e mezzi — che, sapientemente valorizzati dalla difesa in sede processuale, possono aver concorso a determinare il verdetto assolutorio.*

Secondo la stessa Procura, per altro, le richiamate carenze istruttorie non sono da attribuire a comportamenti negligenti dell'Autorità Giudiziaria inquirente.

In ogni caso il lungo tempo trascorso dall'espletamento delle indagini, effettuate nel 1988, renderebbe quanto mai difficoltoso l'ipotizzato accertamento ispettivo sulla vicenda e, comunque, non potrebbe più dar luogo ad eventuali azioni disciplinari.

Nessun collaboratore di giustizia ha reso, allo stato, dichiarazioni riferibili all'omicidio della giovane Lanzino.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

TANZARELLA, GIANNOTTI, CALDEROLI, SAIA, NARDINI, CORNACCHIONE MILELLA, GIACCO, LUMIA, MASELLI e RINALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Tola Artan, nato a Peshkopi Dibra (Albania), in Italia dal 1992 grazie ad una chiamata nominativa come collaboratore domestico con contratto biennale corrispondente ad un permesso di soggiorno biennale concesso per lavoro subordinato, e il dottor Victor Chaiter, nato a Riga (Lettonia), in Italia dal 1991 grazie ad una chiamata nominativa come lavoratore dipendente con un permesso di soggiorno valido fino al 1997, entrambi in possesso del diploma di laurea in medicina conseguito nel loro paese d'origine e del diploma di laurea in medicina e chirurgia regolarmente conseguito in Italia, avendo superato l'esame di Stato, sono abilitati all'esercizio della professione;

il dottor Artan e il dottor Chaiter si sono rivolti all'Ordine dei medici della provincia ove risiedono;

la richiesta del dottor Artan, presentata in data 28 dicembre 1994, è stata respinta dal Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei medici di Caserta con delibera n. 2/2 e) del 2 marzo 1995 sulla base dell'articolo 9, terzo comma, della legge n. 39/1990, dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946 e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950, in quanto non risulta fornito di un permesso di soggiorno in Italia quale lavoratore autonomo e non risultano accordi di reciprocità e/o commerciali tra lo Stato italiano e quello albanese;

al dottor Chaiter, all'atto di presentazione della domanda d'iscrizione, l'Ordine dei medici di Roma ha richiesto un permesso di soggiorno anteriore al dicembre 1989, mentre l'Ordine dei medici di Frosinone ha richiesto la cittadinanza italiana in aggiunta al permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

il parere n. 856/1995 del Consiglio di Stato ha condiviso la tesi del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari

esteri circa il carattere « transitorio » dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 39/1990 che prevede l'iscrizione negli albi professionali in deroga alle disposizioni che richiedono il requisito della cittadinanza italiana ovvero l'esistenza della condizione di reciprocità, limitando l'ambito di applicazione della norma ai cittadini extracomunitari già presenti sul territorio italiano alla data del 31 dicembre 1989, mentre il Ministero di grazia e giustizia considera a « regime » la predetta norma —:

se il Ministro intenda prendere provvedimenti per sanare una situazione di palese ingiustizia considerato che la *ratio* generale della legge n. 39/1990 risiede nella facilitazione di un inserimento il più possibile qualificato degli extracomunitari in Italia, che si pianifica con appositi decreti annuali (articolo 2), e il decreto n. 489/1995 non ha previsto nulla al riguardo. (4-16723)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare cui si risponde concerne vicende e situazioni legate alla possibilità di iscrizione negli albi professionali (nel caso di specie all'albo dei medici-chirurghi) dei cittadini extracomunitari in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, o che abbiano ottenuto il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, o che abbiano superato i prescritti esami di abilitazione professionale.*

La disciplina normativa attualmente in vigore prevede che l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie debba essere subordinata all'iscrizione al rispettivo albo.

Per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario che il richiedente risulti in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9 del D. Legislativo C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 e cioè:

a) *possedere la cittadinanza italiana;*

b) *avere il pieno godimento dei diritti civili;*

c) *essere di buona condotta;*

d) *avere conseguito il titolo accademico presso una università od altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere stati abilitati all'esercizio professionale;*

e) *avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o del collegio.*

La stessa norma consente l'iscrizione all'albo degli stranieri che abbiano conseguito il proprio titolo di abilitazione in Italia o all'estero, qualora essi siano cittadini di uno Stato con cui il nostro Paese intrattenga, in condizioni di reciprocità, accordi speciali in base ai quali sia loro consentito l'esercizio della professione, purché dimostrino di avere il godimento dei diritti civili ed osservino buona condotta.

Nel testo del regolamento di esecuzione del citato D.LVO C.P.S. n. 233/46, approvato nel testo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, sono contenute ulteriori disposizioni relative alle modalità di iscrizione agli ordini delle professioni sanitarie.

In particolare, ai fini dell'iscrizione nell'Albo professionale di categoria, i sanitari stranieri, nel presentare domanda di iscrizione rivolta all'ordine o Collegio delle professioni sanitarie nella cui circoscrizione il richiedente ha eletto la propria residenza, debbono produrre, ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50, i seguenti documenti:

a) *certificato di nascita;*

b) *certificato di cittadinanza;*

c) *il titolo di abilitazione professionale;*

d) *un attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili, il certificato generale del casellario giudiziale e quello di buona condotta, o gli equipollenti documenti esteri;*

e) *ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.*

Disposizioni di particolare rilievo, in ordine alla problematica in questione, sono state dettate dalla legge 28 febbraio 1990,

n. 39, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante: « Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato ».

Infatti, oltre a dettare disposizioni in merito al permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, in subordine alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che il richiedente sia stato iscritto ad università o ad altro istituto di istruzione nazionale in data precedente al 31 dicembre 1989, nonché per motivi di lavoro o per l'esercizio di attività di lavoro autonomo o professionale, la stessa legge n. 39/90 ha stabilito, all'articolo 10, comma 7, che i cittadini extracomunitari, laddove siano in possesso di specifica laurea o di diploma conseguiti in Italia, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento legale di titoli analoghi conseguiti all'estero, possano sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

A seguito delle divergenze interpretative insorte sull'effettiva portata applicativa e sulle eventuali delimitazioni temporali della norma testé citata nei riguardi dei cittadini extracomunitari, il Dicastero dell'Interno predisponeva apposita richiesta di parere al Consiglio di Stato, formulando nella relazione di accompagnamento una serie di considerazioni condivise da questo Ministero.

Con il parere reso nell'Adunanza del 5 aprile 1995, il Consiglio di Stato, Prima Sezione, nel condividere le argomentazioni addotte dal Ministero dell'Interno (che ha attribuito all'articolo 10, comma 7, un'interpretazione coincidente con quella data dal Ministero degli Affari Esteri: in senso opposto, invece, era orientato il Ministero di Grazia e Giustizia), ha ritenuto che l'ambito di applicazione della norma in questione vada limitato ai cittadini extracomunitari già presenti nel territorio italiano alla data di entrata in vigore della normativa in questione, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale *n. 303 del 30 dicembre 1989, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.*

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che l'articolo 10, comma 7, del citato D.L., come convertito nella vigente legge n. 39/90, intenda perseguire l'obiettivo di creare le condizioni più idonee a consentire, in via transitoria, ai cittadini extracomunitari di « regolarizzare » la propria posizione anche mediante il conseguimento delle abilitazioni professionali, nonché con l'iscrizione negli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, a meno che non sussistano condizioni di reciprocità.

Preso atto del parere del Consiglio di Stato, questo Ministero, con lettera circolare del 22 settembre 1995, ha provveduto a segnalare alle Federazioni Nazionali di categoria (Medici-Chirurghi ed Odontoiatri, Farmacisti, Veterinari) la necessità di comunicare le indicazioni del Consiglio di Stato ai rispettivi Ordini professionali articolati nel territorio nazionale, esortandole ad accertare, altresì, con la massima urgenza, la sussistenza di ogni posizione nel frattempo consolidatasi, sulla base di una diversa interpretazione dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 39/90, nonché a riferire in merito alla eventuale iscrizione negli albi professionali dei cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti richiesti dalla norma più volte citata, ma penalizzati da un ingresso nel territorio dello Stato avvenuto in data successiva al 31 dicembre 1989.

Quanto finora riportato conferma che per il legittimo esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie (medico-chirurghi ed odontoiatri; veterinari; farmacisti; ostetriche; infermieri professionali; assistenti sanitarie visitatrici; tecnici di radiologia medica) è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo o collegio.

Per l'iscrizione agli albi professionali è richiesto il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati dell'Unione Europea (per i medici di estrazione comunitaria il diritto di stabilimento e libera

prestazione scaturisce dalle disposizioni contenute nella legge 22 maggio 1978, n. 217).

I cittadini extracomunitari non possono essere iscritti agli albi professionali, eccezion fatta per eventuali accordi internazionali bilaterali di reciprocità (deroga consentita dall'articolo 9 del D. LVO C.P.S. n. 233/46) o a seguito di precipue disposizioni di legge (articolo 10, comma 7, legge n. 39/90, nei limiti poc'anzi indicati).

La preesistenza di una specifica presa di posizione in materia, alla luce del summenzionato parere del Consiglio di Stato, con la citata lettera circolare del 22 settembre 1995 inviata alle tre Federazioni Nazionali, impedisce, evidentemente, ora a questo Ministero l'assunzione di iniziative contraddittorie e, come tali, censurabili anche sotto il profilo della legittimità.

D'altro lato, l'esercizio di una attività professionale sanitaria, svolta in mancanza della prescritta iscrizione all'albo professionale, come pure l'attività professionale compiuta da un individuo che risulti in possesso di un titolo abilitante estero non riconosciuto da questo Ministero, verrebbe a configurare il reato di cui all'articolo 348 del Codice Penale (« esercizio abusivo di una professione »).

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

TARDITI e LAVAGNINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso:

che con decreto 7 maggio 1993 registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1993 Registro n. 19 Giustizia, Foglio n. 137, è stato indetto concorso per esame a duecentoventi posti di notaio;

che le prove scritte sono state espletate e sono in corso le prove orali;

che risulta agli esponenti parlamentari essere i candidati dichiarati idonei in numero superiore a duecentoventi;

che pertanto molti candidati dichiarati idonei rimarrebbero esclusi dall'assegnazione di sedi, nonostante che le sedi vacanti siano ancora più di ottocento e quelle messe a concorso soltanto duecentoventi;

che appare indispensabile riferirsi ad un principio di economia ed equità, anche per l'entità degli atti amministrativi e delle spese ad essi inerenti, quale quello di ampliare a tutti i candidati risultati idonei alle prove orali di questo concorso, l'accesso alle sedi notarili vacanti da assegnare in guisa che nessuno rimanga escluso;

che in base all'articolo 13 il Ministro ha facoltà, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, di ampliare il numero dei posti messi a concorso solo per posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria –:

se non ritenga opportuno il Ministro, con proprio decreto, disporre l'ampliamento a tutti i candidati risultati idonei alle prove orali dell'ultimo concorso notarile delle sedi notarili vacanti da assegnare. (4-08773)

RISPOSTA. — *Gli idonei del concorso notarile indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1993 sono stati tutti nominati previo aumento, nei limiti di legge, dei posti messi a concorso e intervento normativo che ha consentito la sistemazione dei rimanenti.*

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

VIGEVANO, CALDERISI, STRIK LIEVERS, TARADASH e VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

in seguito agli eventi franosi del dicembre 1982 nella zona di Ancona sono stati evacuati e dichiarati inagibili un ospedale geriatrico ed un pensionato per anziani dell'Istituto nazionale per la cura e riposo degli anziani (INRCA, istituto a carattere scientifico di diritto pubblico);

con la legge 2 maggio 1983, n 156 lo Stato ha erogato fondi per la ricostruzione delle strutture franate ed in particolare ha espressamente destinato alle strutture per anziani dell'INRCA 60 miliardi;

sino ad oggi la regione Marche incredibilmente non ha trasmesso all'INRCA neanche una lira di quanto ricevuto dallo Stato, impedendo la realizzazione di strutture di cura e riposo per anziani nella città di Ancona;

tale situazione è al di fuori e contro ogni legge nazionale e regionale, oltre che qualsiasi norma di buona amministrazione;

nella città di Ancona è manifesta la carenza di strutture per anziani;

il commissario straordinario dell'INRCA, professor Marcello Crivellini, ha recentemente, più volte, con insistenza ed in vario modo sollecitato e richiesto la trasmissione dei 60 miliardi che già da 13 anni dovevano essere resi disponibili all'INRCA —:

perché la regione Marche ha trattenuto indebitamente per 13 anni 60 miliardi, sottraendoli alle destinazioni di legge;

perché la regione Marche non trasferisce immediatamente e senza indugio l'intero stanziamento all'INRCA, che in pochi mesi può garantirne l'utilizzazione ottimale in favore dei cittadini anziani;

quali siano le responsabilità politiche e amministrative di questa incredibile vicenda;

se vi siano connivenze all'interno dell'apparato amministrativo e funzionale della regione Marche con gruppi privati che hanno avuto ed hanno interesse ad impedire o ritardare l'utilizzazione di risorse e professionalità pubbliche nella zona di Ancona in favore dei cittadini anziani. (4-07511)

RISPOSTA. — *Per poter rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interrogazione parlamentare in esame, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Marche al fine di acquisire gli indispensabili elementi di competenza regionale.*

Dai dati in tal modo pervenuti, risulta che nella seduta del 7 marzo 1995 il Consiglio regionale delle Marche ha approvato la legge regionale concernente « Finanziamento all'I.N.R.C.A. per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156 » (L.R. n. 39 del 12 aprile 1995).

L'articolo ora citato aveva assegnato alla Regione Marche un contributo di lire 100 miliardi per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri, del complesso geriatrico « Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA) » e della casa di riposo per anziani « Tambroni », resi inagibili dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982.

La L.R. n. 39/95 ha stabilito che le opere di ristrutturazione e di ammodernamento delle strutture sanitarie e del pensionato « Tambroni » appartenenti all'I.N.R.C.A., vengano progettate ed eseguite a cura dello stesso Ente beneficiario, disponendo, altresì, il trasferimento dei necessari finanziamenti.

Il 3 luglio 1995 quella Giunta Regionale ha adottato la delibera n. 1815, recante « Attuazione L.R. n. 39/95, articolo 2, comma 3 Determinazione somma da trattenere a titolo prudenziale — Trasferimento fondi all'I.N.R.C.A. ».

Il successivo 27 luglio 1995, con decreto n. 284 del Dirigente del Servizio Sanità regionale, è stata trasferita all'I.N.R.C.A. la somma di lire 27.507.371.064, al momento disponibile, destinata alla ricostruzione delle strutture socio-sanitarie di proprietà dell'I.N.R.C.A. distrutte dalla frana del 1982, mentre un'ulteriore somma è stata prudenzialmente trattenuta per far fronte ad un eventuale esito negativo del procedimento arbitrale richiesto dai progettisti incaricati.

Quanto al trasferimento della seconda « tranche » dei finanziamenti occorrenti per la ricostruzione ed il completamento degli edifici appartenenti all'I.N.R.C.A., valutati in

lire 25 miliardi dall'articolo 29, comma 1, della legge 1° dicembre 1986, n. 879 – che ha appunto dettato, tra le altre, alcune disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità naturali – ad esso provvederà altro decreto dello stesso Dirigente del Servizio Sanità, allorché i fondi in questione saranno resi disponibili ed erogati alla Regione Marche secondo le specifiche modalità previste dalla deliberazione CIPE del 28 giugno 1990.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.